

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 maggio 2008 - Deliberazione N. 880 - Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale – **Approvazione Disegno di legge ad oggetto "Nuovo Ordinamento e disciplina delle Comunità Montane"**.

PREMESSO:

- che con legge regionale 15 aprile 1998, n. 6 "*Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane*" la Regione Campania ha approvato l'ordinamento delle Comunità Montane campane ed ha proceduto alla ridelimitazione territoriale delle stesse;
- che in base al testo vigente della citata legge regionale n. 6/1998, in Campania sono costituite 27 comunità montane che comprendono 365 comuni;
- che la legge 24 dicembre 2007, n. 244, la legge finanziaria 2008, ai commi 17-22, 25 e 31 dell'articolo 2, prevede importanti disposizioni in materia di comunità montane;
- che la citata legge n. 244/2007, in particolare, al comma 17 prevede che le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, debbono ridurre le spese di funzionamento delle comunità montane per un importo pari ad 1/3 del contributo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 attribuito alle stesse su base regionale per il 2007, pari, per la Regione Campania, ad **€ 2.969.605,96**;
- che sempre la legge n. 244/2007, prevede che i citati provvedimenti legislativi regionali debbano essere adottati entro il 30 giugno 2008;

CONSIDERATO:

- che la materia ordinamentale delle comunità montane, come chiarito da molteplici sentenze della Corte Costituzionale (da ultimo sent. nn. 244/2005 e 465/2005), rientra nella competenza legislativa residuale esclusiva delle regioni;
- che, oltre alla necessità di conseguire l'obiettivo di finanza pubblica, è necessario procedere, nelle more del riassetto delle competenze amministrative degli enti locali, ad una completa revisione della normativa regionale sull'ordinamento delle comunità montane al fine di perseguire le seguenti finalità:
 - a. elevare il livello di qualità delle prestazioni delle comunità montane e ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
 - b. attuare il riordino territoriale delle comunità montane e la revisione dei rispettivi ambiti territoriali e la loro valorizzazione quali enti di presidio dei territori montani e di esercizio associato delle funzioni;
 - c. superare la sovrapposizione di enti di governo e di gestione dei servizi sugli stessi ambiti territoriali;
 - d. favorire la partecipazione delle popolazioni montane al processo di sviluppo socio-economico della montagna;
- che, nel rispetto delle finalità sopra evidenziate, l'incremento dell'efficienza dell'agire amministrativo delle comunità montane campane può essere ottenuto attraverso lo snellimento degli organi, mediante la riconfigurazione degli ambiti territoriali e la modificazione dei criteri di composizione degli organi;
- che la riconfigurazione degli ambiti territoriali è conseguibile attraverso:
 - a. l'esclusione dei comuni classificati non montani secondo i criteri attualmente vigenti, facendo salvi quei comuni classificati non montani che geograficamente risultano completamente interclusi in una comunità o tra due comunità;
 - b. l'eliminazione del vincolo della provincialità;
 - c. l'esclusione, indipendentemente dalla classificazione, dei comuni costieri e dei comuni con popolazione al di sopra dei 20000 abitanti;
 - d. l'accorpamento di comunità montane preesistenti;
- che lo snellimento degli organi può essere ulteriormente conseguito prevedendo un solo rappresentante per ciascun comune partecipante alla comunità montana;

VISTO:

- il Disegno di Legge Regionale ad oggetto “Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane”, elaborato dal Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi in conformità alle finalità ed alle indicazioni sopra evidenziate, allegato 1 alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
- la Relazione Illustrativa al Disegno di Legge Regionale, allegato 2 alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale è dimostrato, in particolare, il conseguimento di un risparmio sulle spese di funzionamento delle comunità montane pari ad € 3.059.079,56, sufficiente a rispettare l’obiettivo attribuito dalla legge n. 244/2007;
- il parere del Capo Ufficio Legislativo del Presidente, espresso con nota prot. 2204/UDCP/GAB/UL del 30 aprile 2008;

SENTITE le associazioni rappresentative delle autonomie locali nelle sedute del 29 aprile 2008 e 5 maggio 2008 della Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali della Campania di cui alla Legge Regionale n. 26 del 28 novembre 1996;

RITENUTO necessario, per quanto sopra espresso, procedere ad approvare l’allegato Disegno di Legge, unitamente alla Relazione Illustrativa, da trasmettere al Consiglio Regionale per le successive determinazioni di competenza;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato,

1. approvare il Disegno di Legge ad oggetto “**Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane**”, elaborato dal Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi – Delega e Subdelega CO.RE.CO. in conformità alle linee guida approvate dalla Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali della Campania, **allegato 1** al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. approvare la “**Relazione Illustrativa al Disegno di Legge**”, **allegato 2** al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale
3. trasmettere il Disegno di Legge in oggetto e la Relazione Illustrativa al Consiglio Regionale per il seguito di competenza;
4. inviare la presente deliberazione al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi – Delega e Subdelega CO.RE.CO. per quanto di competenza;
5. inviare, altresì, copia della presente deliberazione all’*Area Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania*, per opportuna conoscenza, nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino



Giunta Regionale della Campania

Assessorato alle Risorse umane, alla Riforma dell'amministrazione regionale, ai Rapporti con il sistema delle autonomie e dei piccoli comuni, alla Sicurezza delle città

SETTORE RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI
DELEGA E SUBDELEGA CO.RE.CO.

*SERVIZIO POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO DEI COMUNI,
ALLE COMUNITÀ MONTANE, ALLA MONTAGNA ED ALLE ISOLE MINORI*

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

***Nuovo ordinamento e
disciplina delle comunità montane***

SOMMARIO

CAPO I - FINALITÀ, PRINCIPI, ED ASSETTO TERRITORIALE E FUNZIONALE DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 1	Finalità	Pag. 3
Art. 2	Principi in materia di comunità montane	Pag. 3
Art. 3	Individuazione degli ambiti territoriali delle comunità montane	Pag. 3
Art. 4	Funzioni delle comunità montane	Pag. 5

CAPO II - AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 5	Autonomia statutaria	Pag. 6
Art. 6	Approvazione dello statuto	Pag. 7
Art. 7	Autonomia regolamentare	Pag. 7

CAPO III – ASSETTO STRUTTURALE

Art. 8	Organi delle comunità montane	Pag. 7
Art. 9	Il consiglio generale	Pag. 7
Art. 10	Funzioni del consiglio generale	Pag. 8
Art. 11	La giunta	Pag. 9
Art. 12	Il presidente della comunità montana	Pag. 9
Art. 13	Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del presidente della comunità montana e dei componenti la giunta	Pag. 10
Art. 14	Compensi	Pag. 10
Art. 15	Uffici e personale della comunità montana	Pag. 10

Capo IV – PROGRAMMAZIONE

Art. 16	Attività di programmazione	Pag. 10
Art. 17	Piano pluriennale di sviluppo socio-economico	Pag. 11
Art. 18	Programma annuale operativo di attuazione	Pag. 11

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19	Abrogazioni ed approvazioni degli statuti	Pag. 11
Art. 20	Successione nei rapporti giuridici attivi e passivi	Pag. 12
Art. 21	Decorrenza delle modifiche territoriali e rinnovo degli organi	Pag. 12
Art. 22	Disposizioni di natura finanziaria	Pag. 13
Art. 23	Disposizioni in materia di personale	Pag. 13
Art. 24	Disposizioni in materia di incentivi e di interventi per i territori montani	Pag. 14
Art. 25	Disposizioni in materia di forestazione e bonifica montana	Pag. 14
Art. 26	Disposizioni in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali	Pag. 14
Art. 27	Entrata in vigore	Pag. 15

ALLEGATO A – Elenco delle comunità montane la cui composizione va integrata ai fini del riparto dei Fondi per la Montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ed all'articolo 18 della legge regionale 17 novembre 1998, n. 17 **Pag. 16**

CAPO I

FINALITÀ, PRINCIPI, ED ASSETTO TERRITORIALE E FUNZIONALE DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 1

Finalità

1. Nelle more del riassetto delle competenze amministrative degli enti locali, la Regione provvede al riordino della disciplina delle comunità montane e dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, al fine di elevare il livello di qualità delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. La Regione nel rispetto dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione, ed in conformità con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) il riordino territoriale, rispetto al quale attua la riforma delle comunità montane, con la revisione dei rispettivi ambiti territoriali e la loro valorizzazione quali enti di presidio dei territori montani e di esercizio associato delle funzioni;
 - b) il graduale superamento della sovrapposizione di enti di governo e di gestione dei servizi negli stessi ambiti territoriali, mediante unificazione in capo ad un solo ente di compiti e responsabilità;
 - c) lo sviluppo della qualità complessiva delle prestazioni dei livelli di governo;
 - d) la partecipazione delle popolazioni montane al processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendo, in particolare, le condizioni di residenza, di sviluppo demografico, di mantenimento delle tradizioni locali e la crescita culturale, professionale ed economica.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane individuati ai sensi dell'articolo 3.

Art. 2

Principi in materia di comunità montane

1. Le comunità montane della Campania sono composte da comuni classificati montani e parzialmente montani secondo la vigente legislazione statale, tra loro contigui ed appartenenti anche a province diverse.
2. Sono esclusi, indipendentemente dalla classificazione, i comuni costieri ed i comuni con popolazione superiore a 20000 abitanti.
3. In deroga a quanto stabilito al comma 1, nelle comunità montane sono inseriti anche i comuni classificati non montani che risultano completamente interclusi in una comunità o tra due comunità.

Art. 3

Individuazione degli ambiti territoriali delle comunità montane

1. Sono costituite in Regione Campania le seguenti comunità montane:
 - 1) **Comunità montana Monte Santa Croce:**
Conca della Campania (CE), Galluccio (CE), Mignano Monte Lungo (CE), Presenzano (CE), Rocca d'Evandro (CE), Roccamonfina (CE), San Pietro Infine (CE), Tora e Piccilli (CE);
 - 2) **Comunità montana Matese:**
Ailano (CE), Alife (CE), Capriati a Volturno (CE), Castello del Matese (CE), Ciorlano (CE), Fontegreca (CE), Gallo Matese (CE), Gioia Sannitica (CE), Letino (CE), Piedimonte Matese (CE), Prata Sannita (CE), Pratella (CE), Raviscanina (CE), San Gregorio Matese (CE), San Potito Sannitico (CE), Sant'Angelo d'Alife (CE), Valle Agricola (CE);
 - 3) **Comunità montana Monte Maggiore:**
Castel di Sasso (CE), Dragoni (CE), Formicola (CE), Giano Vetusto (CE), Liberi (CE), Pie-

tramelara (CE), Pontelatone (CE), Roccaromana (CE), Rocchetta e Croce (CE);

4) Comunità montana Titerno e Alto Tammaro:

Campolattaro (BN), Castelpagano (BN), Cerreto Sannita (BN), Circello (BN), Colle Sannita (BN), Cusano Mutri (BN), Faicchio (BN), Guardia Sanframondi (BN), Morcone (BN), Pietra-roja (BN), Pontelandolfo (BN), Reino (BN), San Lorenzello (BN), San Lupo (BN), San Salvatore Telesino (BN), Santa Croce del Sannio (BN), Sassinoro (BN);

5) Comunità montana Taburno:

Airola (BN), Arpaia (BN), Bonea (BN), Bucciano (BN), Cautano (BN), Forchia (BN), Frasso Telesino (BN), Moiano (BN), Paolisi (BN), Sant'agata De' Goti (BN), Solopaca (BN), Tocco Caudio (BN), Vitulano (BN);

6) Comunità montana Fortore:

Apice (BN), Baselice (BN), Buonalbergo (BN), Casalbore (AV), Castelfranco in Miscano (BN), Castelvete in Val Fortore (BN), Foiano di Val Fortore (BN), Ginestra degli Schiavoni (BN), Greci (AV), Molinara (BN), Montaguto (AV), Montecalvo Irpino (AV), Montefalcone di Val Fortore (BN), San Bartolomeo in Galdo (BN), San Giorgio la Molarata (BN), San Marco dei Cavoti (BN), Savignano Irpino (AV);

7) Comunità montana Vallo Di Lauro - Baianese - Tribucco:

Avella (AV), Baiano (AV), Lauro (AV), Moschiano (AV), Mugnano del Cardinale (AV), Quadrelle (AV), Quindici (AV), Roccarainola (NA), Sirignano (AV), Sperone (AV), Taurano (AV), Visciano (NA);

8) Comunità montana Partenio:

Altavilla Irpina (AV), Cervinara (AV), Mercogliano (AV), Montefusco (AV), Ospedaletto d'Alpinolo (AV), Pannarano (BN), Pietrastornina (AV), Rotondi (AV), San Martino Valle Caudina (AV), Santa Paolina (AV), Sant'Angelo a Scala (AV), Summonte (AV), Torricioni (AV), Tufo (AV);

9) Comunità montana Ufita:

Carife (AV), Castel Baronia (AV), Flumeri (AV), Frigento (AV), San Nicola Baronia (AV), San Sossio Baronia (AV), Scampitella (AV), Sturmo (AV), Trevico (AV), Vallata (AV), Vallesaccarda (AV), Villanova del Battista (AV), Zungoli (AV);

10) Comunità montana Alta Irpinia:

Andretta (AV), Aquilonia (AV), Bisaccia (AV), Cairano (AV), Calitri (AV), Conza della Campania (AV), Guardia Lombardi (AV), Lacedonia (AV), Lioni (AV), Monteverde (AV), Morra de Sanctis (AV), Rocca San Felice (AV), Sant'Andrea di Conza (AV), Sant'Angelo dei Lombardi (AV), Teora (AV), Torella dei Lombardi (AV);

11) Comunità montana Terminio Cervialto:

Bagnoli Irpino (AV), Calabritto (AV), Caposele (AV), Cassano Irpino (AV), Castelfranci (AV), Castelvete sul Calore (AV), Chiusano di San Domenico (AV), Montella (AV), Montemarano (AV), Nusco (AV), Salza Irpina (AV), San Mango sul Calore (AV), Senerchia (AV), Sorbo Serpico (AV), Volturara Irpina (AV);

12) Comunità montana Serinese - Solofrana:

Bracigliano (SA), Forino (AV), Monteforte Irpino (AV), Montoro Inferiore (AV), Montoro Superiore (AV), Santa Lucia di Serino (AV), Santo Stefano del Sole (AV), Serino (AV), Siano (SA), Solofra (AV);

13) Comunità montana Irno - Monti Picentini:

Acerno (SA), Baronissi (SA), Calvanico (SA), Castiglione del Genovesi (SA), Fisciano (SA), Giffoni Sei Casali (SA), Giffoni Valle Piana (SA), Montecorvino Rovella (SA), Olevano sul Tusciano (SA), San Cipriano Picentino (SA);

14) Comunità montana Tanagro - Alto e Medio Sele:

Auletta (SA), Buccino (SA), Caggiano (SA), Campagna (SA), Castelnuovo di Conza (SA), Colliano (SA), Contursi Terme (SA), Laviano (SA), Oliveto Citra (SA), Palomonte (SA), Ricigliano (SA), Romagnano al Monte (SA), Salvitelle (SA), San Gregorio Magno (SA), San-

tomenna (SA), Valva (SA);

15) Comunità montana Alburni:

Aquara (SA), Bellosguardo (SA), Castelcivita (SA), Controne (SA), Corleto Monforte (SA), Ottati (SA), Petina (SA), Postiglione (SA), Roscigno (SA), Sant'Angelo a Fasanella (SA), Serre (SA), Sicignano degli Alburni (SA);

16) Comunità montana Calore Salernitano:

Albanella (SA), Altavilla Silentina (SA), Campora (SA), Castel San Lorenzo (SA), Felitto (SA), Giungano (SA), Laurino (SA), Magliano Vetere (SA), Monteforte Cilento (SA), Piaggine (SA), Roccadaspide (SA), Sacco (SA), Stio (SA), Trentinara (SA), Valle dell'Angelo (SA);

17) Comunità montana Vallo di Diano:

Atena Lucana (SA), Buonabitacolo (SA), Casalbuono (SA), Monte San Giacomo (SA), Montesano sulla Marcellana (SA), Padula (SA), Pertosa (SA), Polla (SA), Sala Consilina (SA), San Pietro al Tanagro (SA), San Rufo (SA), Sant'Arsenio (SA), Sanza (SA), Sassano (SA), Teggiano (SA);

18) Comunità montana Gelbison e Cervati:

Cannalonga (SA), Ceraso (SA), Gioi (SA), Moio della Civitella (SA), Novi Velia (SA), Orria (SA), Perito (SA), Vallo della Lucania (SA);

19) Comunità montana Alento Monte Stella:

Cicerale (SA), Laureana Cilento (SA), Lustra (SA), Ogliastro Cilento (SA), Omignano (SA), Perdifumo (SA), Prignano Cilento (SA), Rutino (SA), Serramezzana (SA), Sessa Cilento (SA), Stella Cilento (SA);

20) Comunità montana Bussento - Lambro e Mingardo:

Alfano (SA), Casaletto Spartano (SA), Caselle in Pittari (SA), Celle di Bulgheria (SA), Cuccaro Vetere (SA), Futani (SA), Laurito (SA), Montano Antilia (SA), Morigerati (SA), Rocca gloriosa (SA), Rofrano (SA), San Mauro la Bruca (SA), Torraca (SA), Torre Orsaia (SA), Tortorella (SA);

21) Comunità montana Monti Lattari:

Agerola (NA), Casola di Napoli (NA), Corbara (SA), Lettere (NA), Pimonte (NA), Sant'Egidio del Monte Albino (SA), Scala (SA), Tramonti (SA).

2. Le comunità montane entro il mese di febbraio di ciascun anno comunicano i dati aggiornati di popolazione dei comuni ad essa appartenenti; laddove uno dei comuni dovesse aver superato la popolazione di 15000 abitanti, il relativo rappresentante viene automaticamente escluso dagli organi della comunità montana e il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, procede all'aggiornamento della composizione territoriale della medesima comunità.
3. Laddove un comune escluso perché avente popolazione superiore ai 15000 abitanti dovesse scendere al di sotto di tale soglia demografica può fare richiesta di inclusione in una comunità montana; in tal caso il presidente della giunta regionale, previa verifica da parte delle strutture regionali, procede con proprio decreto all'aggiornamento della composizione territoriale della relativa comunità; il comune per il quale è intervenuta l'inclusione procede alla nomina del proprio rappresentante con le modalità di cui all'articolo 9 entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 4

Funzioni delle comunità montane

1. La comunità montana, attraverso l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci

di incidere positivamente sulla qualità della vita. La comunità montana concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale, tutela e valorizza la cultura locale e favorisce l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane.

2. La comunità montana esercita le funzioni amministrative ad essa delegate dai comuni di riferimento ai fini dell'esercizio in forma associata. Esercita altresì ogni altra funzione conferita dalle province e dalla regione. La comunità montana in particolare:
 - a) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalle leggi nazionali e regionali;
 - b) esercita le funzioni ed i servizi comunali ad essa delegati, che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;
3. Ai fini dell'accesso ai contributi erogati dalla regione a sostegno dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, i comuni appartenenti ad una comunità montana possono partecipare alle selezioni esclusivamente attraverso la comunità montana di appartenenza.
4. La comunità montana può accedere ai contributi purché abbia assunto l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali mediante esplicito ed apposito atto di delega da parte dei comuni ad essa appartenenti.
5. La comunità montana, con deliberazione del consiglio generale, può individuare al proprio interno fino a tre ambiti territoriali; gli ambiti così individuati rappresentano il parametro territoriale di riferimento per la presentazione dei progetti di gestione associata nelle selezioni per l'accesso ai contributi a sostegno dell'associazionismo. L'ambito territoriale può essere costituito per un arco temporale non inferiore a tre anni.
6. La comunità montana può attribuire autonomia gestionale agli ambiti di cui al comma 5 limitatamente alle funzioni ed ai servizi gestiti in forma associata sul relativo territorio. La comunità montana a tal fine individua per ogni ambito un comune capofila cui eventualmente trasferire le risorse finanziarie.
7. In ogni caso, ai fini del monitoraggio e della rendicontazione dei contributi a sostegno dell'associazionismo, il referente per la regione, nei casi di cui ai commi 5 e 6, è la relativa comunità montana.
8. La regione non corrisponde alcun contributo alle associazioni di comuni costituite mediante la convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una comunità montana.

CAPO II

AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 5

Autonomia statutaria

1. Le comunità montane hanno autonomia statutaria, regolamentare e amministrativa nel rispetto dei principi della presente legge.
2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente in base ai criteri di funzionalità ed economicità di gestione.
3. Lo statuto stabilisce altresì i principi che regolano il funzionamento degli organi, le rispettive competenze nonché, specificamente, le modalità di elezione dell'organo esecutivo.
4. Lo statuto disciplina le forme di collaborazione fra le comunità montane, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
5. Lo statuto della comunità contiene tra l'altro:
 - a) l'indicazione e la provenienza delle risorse finanziarie per il funzionamento della comunità nonché le norme per la disciplina dell'uso dei beni di cui all'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e le altre norme di carattere finanziario;

- b) le modalità per la nomina del revisore dei conti;
 - c) la possibilità di gestire servizi comunali con le modalità previste dalla normativa regionale vigente.
6. Lo statuto determina altresì la sede e la denominazione della comunità.

Art. 6

Approvazione dello statuto

1. Lo statuto è approvato dal consiglio generale della comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio generale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Lo statuto, approvato con le modalità di cui al comma 2, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art. 7

Autonomia regolamentare

1. La comunità montana adotta uno o più regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento degli organi, degli uffici, per l'esercizio delle funzioni, per la tutela dei diritti di partecipazione e di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi, nonché gli altri regolamenti espressamente previsti da norme statali e regionali, in quanto compatibili con le funzioni dell'ente.

CAPO III

ASSETTO STRUTTURALE

Art. 8

Organi delle comunità montane

1. Gli organi della comunità montana sono:
 - a) il consiglio generale;
 - b) la giunta
 - c) il presidente della comunità montana.

Art. 9

Il consiglio generale

1. Il consiglio generale è composto da un rappresentante per ciascuno dei comuni appartenenti alla comunità montana, eletto dal rispettivo consiglio comunale tra i propri componenti.
2. Per l'elezione dei rappresentanti in seno alle comunità montane, ciascun componente il consiglio comunale scrive nella propria scheda un nome solo ed è proclamato eletto colui che ha raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più giovane di età.
3. Gli atti dei consigli comunali, relativi alla elezione dei rappresentanti in seno al consiglio generale, una volta divenuti esecutivi, sono inviati ai presidenti uscenti delle comunità montane o al presidente della giunta regionale, se trattasi di comunità montane prive di organi costituiti.
4. I consigli generali delle comunità montane sono convocati, come segue:
 - a) dal presidente uscente della comunità montana, entro 10 giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 4;
 - b) dal presidente della giunta regionale, entro 10 giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 4, se trattasi di comunità montane prive di organi costituiti.

5. I consigli generali delle comunità montane nella prima riunione sono presieduti dal consigliere più anziano di età.
6. Il consiglio generale dura in carica cinque anni con decorrenza dalla data di insediamento. Quarantacinque giorni prima della scadenza i comuni partecipanti provvedono al suo integrale rinnovo.
7. Se alla data di scadenza del consiglio generale uno o più consigli comunali non hanno ancora proceduto alla nomina del proprio rappresentante, il rappresentante in seno al consiglio generale, fino all'effettiva nomina, è individuato nella persona del sindaco.
8. In caso di rinnovo dei consigli comunali, la nomina dei rappresentanti in seno al consiglio generale della comunità avviene nella prima seduta del rinnovato consiglio comunale.
9. I rappresentanti nominati in occasione dei rinnovi dei consigli comunali, restano in ogni caso in carica non oltre la scadenza del consiglio generale.
10. In caso di rinnovo dei consigli comunali di almeno la metà dei comuni partecipanti si procede all'integrale rinnovo del consiglio generale.
11. I rappresentanti nominati dai consigli comunali perdono tale qualità al perdere della qualità di consigliere comunale per qualsiasi causa.
12. In materia di ineleggibilità e incompatibilità si applicano le norme di cui al titolo III, capo II, del decreto legislativo n. 267/2000; in ogni caso costituisce causa di ineleggibilità la sussistenza della condizione di dipendente della comunità montana o dei comuni ad essa appartenenti.
13. Nel caso di cui al comma 11 i relativi consigli comunali procedono nella prima seduta alla nomina di un nuovo rappresentante; nelle more della nomina da parte del consiglio comunale, il rappresentante in seno al consiglio generale è individuato nella persona del sindaco.
14. Nel caso in cui nei confronti di un rappresentante di un comune intervenga una delle condizioni di sospensione di diritto di cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 267/2000, nelle more della definizione del giudizio, il rappresentante in seno al consiglio generale è individuato nella persona del sindaco. In caso di decadenza di diritto il consiglio comunale procede nella prima seduta alla nomina di un nuovo rappresentante; nelle more della nomina da parte del consiglio comunale, il rappresentante in seno al consiglio generale è individuato nella persona del sindaco.
15. Nei casi in cui allo scioglimento del consiglio comunale consegua la nomina di un commissario straordinario ai sensi del comma 3 dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267/2000, o nei casi di nomina della commissione straordinaria ai sensi dell'articolo 144 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, il commissario o il presidente della commissione diviene automaticamente componente del consiglio generale della comunità.
16. Nei casi in cui il prefetto proceda, nelle more del perfezionamento delle procedure di scioglimento di cui al comma 15, alla nomina di un commissario, il rappresentante del comune interessato conserva la rappresentanza in seno al consiglio generale sino alla nomina da parte del Presidente della Repubblica del commissario straordinario o della commissione straordinaria di cui agli articoli 141 e 144 del decreto legislativo n. 267/2000.
17. Il consiglio generale esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio generale. Il presidente e la giunta, decaduti per effetto della scadenza del consiglio generale, restano in carica fino alla nomina dei successori da effettuarsi nella prima seduta del rinnovato consiglio generale.
18. Il funzionamento del consiglio generale è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti; il regolamento prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di un terzo dei componenti, senza computare a tal fine il presidente della comunità montana.
19. Se la delimitazione territoriale delle comunità montane è modificata con l'aggiunta e l'eliminazione di uno o più comuni, il consiglio generale è automaticamente integrato o diminuito dai rappresentanti dei comuni aggiunti o eliminati.

Art. 10**Funzioni del consiglio generale**

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della comunità montana.
2. Il consiglio generale elegge nella prima seduta, nel proprio seno, il presidente della comunità montana con le modalità stabilite dallo statuto.
3. Il consiglio generale delibera i seguenti atti fondamentali:
 - a) lo statuto ed i regolamenti, ad esclusione di quello concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta, per il quale esprime solo i criteri direttivi;
 - b) il piano pluriennale per lo sviluppo socio-economico i suoi aggiornamenti con le indicazioni urbanistiche relative, i programmi pluriennali di opere e interventi ed i programmi annuali operativi di attuazione;
 - c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
 - d) l'individuazione sul proprio territorio di un numero massimo di tre ambiti ai fini dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
 - e) qualsiasi decisione in tema di esercizio associato di funzioni comunali comprese le eventuali convenzioni con altri amministrazioni pubbliche per la costituzione e la modificazione di altre forme associative, compresi gli accordi di programma;
 - f) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - g) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio generale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta o di altri funzionari;
 - h) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito territoriale della comunità montana da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla elezione del presidente e della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico.
 - i) la contrazione di mutui e i relativi piani finanziari;
 - j) qualsiasi atto che non rientri nell'ordinaria amministrazione.
4. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi della comunità montana salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla giunta e sono sottoposte a ratifica del consiglio generale nella sua prima seduta da tenersi entro 60 giorni, a pena di decadenza.

Art. 11**La giunta**

1. Il consiglio generale elegge tra i propri componenti la giunta con le modalità stabilite dallo statuto.
2. La giunta è composta, oltre che dal presidente della comunità, che la presiede, da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a due nelle comunità con un numero di comuni fino a quattordici, o non superiore a quattro nelle comunità montane con un numero di comuni superiore a quattordici.
3. I componenti la giunta conservano la qualità di componenti il consiglio generale.
4. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio generale e che non rientrino tra le competenze, attribuite dalla legge o dallo statuto, al presidente o ai dirigenti o ai funzionari responsabili. La giunta collabora altresì con il presidente nell'esecuzione degli atti e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio generale.

Art. 12

Il presidente della comunità montana

1. Il presidente ha la rappresentanza legale della comunità montana, convoca e presiede la giunta ed il consiglio generale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il presidente della comunità montana resta in carica fino alla perdita per qualsiasi causa della qualità di componente del consiglio comunale del comune di appartenenza ed in ogni caso non oltre cinque anni dalla nomina.
3. Il presidente della comunità montana cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio generale di motivata mozione di sfiducia da esprimersi con le forme e le modalità previste dallo statuto.

Art. 13

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del presidente della comunità montana e dei componenti la giunta

1. Le dimissioni, l'impedimento, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il decesso del presidente della comunità montana, o di un numero di componenti la giunta superiore alla metà di quanto previsto all'articolo 11, comportano la decadenza dell'organo esecutivo.
2. Nei casi di cui al comma 1, il consiglio generale, convocato dal componente più anziano di età, procede entro trenta giorni alla nomina dei nuovi organi.
3. In caso di impedimento transitorio il presidente della comunità montana è sostituito dal componente il consiglio generale più anziano di età.
4. In caso di impedimento permanente, rimozione o decesso del presidente, fino all'effettiva nomina dei nuovi organi, il componente il consiglio generale più anziano di età assume la rappresentanza legale dell'ente e l'esercizio delle funzioni di ordinaria amministrazione.
5. Negli altri casi di cui al comma 1, il presidente, limitatamente alla rappresentanza legale ed agli atti di ordinaria amministrazione, rimane in carica fino alla nomina dei nuovi organi..

Art. 14

Compensi

1. Ai componenti del consiglio generale non spetta alcun gettone di presenza per le sedute, salvo il rimborso delle spese sostenute per raggiungere la sede della comunità montana.
2. Al presidente della comunità montana ed agli assessori spetta, oltre il rimborso delle spese per il raggiungimento della sede della comunità, l'indennità di funzione nella misura del quaranta per cento di quella fissata dal comma 8, lett. c), dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000 così come rideterminata dall'articolo 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Si applica in ogni caso il divieto di cumulo delle indennità di cui al comma 5 dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 15

Uffici e personale della comunità montana

1. In materia di ordinamento degli uffici e del personale e di responsabilità dei funzionari, si applicano, per quanto compatibili, i principi e le norme contenuti nel decreto legislativo n. 267/2000 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Non è consentita la costituzione di Uffici di supporto agli organi di direzione politica e la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo n. 267/2000.
3. Non è consentita la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art.

110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

CAPO IV PROGRAMMAZIONE

Art. 16

Attività di programmazione

1. La comunità montana, per il raggiungimento delle proprie finalità, adegua la propria azione al metodo della programmazione ed alla collaborazione interistituzionale.
2. A tal fine adotta, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione finanziaria previsti dalle vigenti norme, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il programma annuale operativo di attuazione.

Art. 17

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è lo strumento unitario di programmazione dell'attività della comunità montana. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal consiglio generale su proposta della giunta.
2. La giunta predispone il piano tenendo conto delle previsioni e degli strumenti urbanistici vigenti.
3. Il piano, che ha durata minima triennale, ricomprende tutte le opere e gli interventi che la comunità intende realizzare nell'esercizio dei compiti istituzionali, delle funzioni attribuite e di quelle delegate, nonché gli interventi speciali che la comunità intende realizzare in base a leggi statali, regionali o a normative comunitarie.
4. Il piano contiene una sezione specifica nella quale è definito, per ciascuno degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 5, l'assetto, la dimensione e le caratteristiche delle funzioni e dei servizi che la comunità montana intende gestire in forma associata nel periodo di riferimento.
5. L'adozione di tale sezione costituisce condizione necessaria per accedere ai contributi erogati dalla regione sostegno dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
6. In particolare, tale sezione distingue tra servizi attivati e servizi che si intende attivare nel periodo di riferimento, classificati secondo la codifica dei bilanci comunali, specificando il piano finanziario degli interventi.
7. Per l'attuazione del piano le comunità montane possono promuovere la stipula, con le amministrazioni interessate, di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 18

Programma annuale operativo di attuazione

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si realizza attraverso il programma annuale operativo di attuazione. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal consiglio generale su proposta della giunta.
2. Il programma aggiorna anno per anno il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e contiene, oltre all'elenco degli interventi e delle opere e che la comunità intende realizzare nell'esercizio di riferimento, anche l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio della comunità montana ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, della regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei relativi bilanci.
3. Ai fini dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, il programma contiene, tenuto conto degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 5, l'elenco dei servizi che si intende attivare

nell'esercizio finanziario, le dotazioni patrimoniali e di personale, i rapporti finanziari con i comuni partecipanti, gli obblighi e le garanzie ed il relativo piano di gestione.

CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

Abrogazioni e approvazione degli statuti

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21. E' abrogata, altresì, ogni altra disposizione legislativa regionale incompatibile con le norme della presente legge.
2. I nuovi statuti sono approvati dai consigli generali, su proposta del presidente, con le modalità indicate all'articolo 6, entro novanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi.
3. Nel caso in cui i consigli generali non provvedano all'approvazione degli statuti entro il termine indicato al comma 2, il presidente della giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, procede alla nomina di un commissario *ad acta*.

Art. 20

Successione nei rapporti giuridici attivi e passivi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, e per la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi, si dispone quanto segue:
 - a) sono costituite per accorpamento le seguenti comunità montane:
 - 1) la comunità montana Titerno e Alto Tammaro è costituita per accorpamento delle comunità montane Zona del Titerno e Zona Alto Tammaro;
 - 2) la comunità montana Vallo Di Lauro - Baianese - Tribucco è costituita per accorpamento delle comunità montane Zona Vallo di Lauro e Baianese e Zona Montedonico Tribucco;
 - 3) la comunità montana Irno - Monti Picentini è costituita per accorpamento delle comunità montane Zona dell'Irno e Zona Monti Picentini;
 - 4) la comunità montana Tanagro - Alto e Medio Sele è costituita per accorpamento delle comunità montane Zona del Tanagro e Zona Alto Alto e Medio Sele;
 - 5) la comunità montana Bussento - Lambro e Mingardo è costituita per accorpamento delle comunità montane Zona Bussento e Zona Lambro e Mingardo;
 - 6) la comunità montana dei Monti Lattari è costituita per accorpamento delle comunità montane Zona Penisola Sorrentina e Zona Penisola Amalfitana;
 - b) I comuni di Casalbore (AV), Greci (AV), Montaguto (AV), Montecalvo Irpino (AV) e Savignano Irpino (AV), precedentemente inclusi nella comunità montana Zona dell'Ufita, transitano nella comunità montana Fortore;
 - c) Sono interprovinciali le seguenti comunità montane:
 - 1) comunità montana Fortore (provincia di Avellino e provincia di Benevento);
 - 2) comunità montana Vallo Di Lauro - Baianese - Tribucco (provincia di Avellino e provincia di Napoli);
 - 3) comunità montana Partenio (provincia di Avellino e provincia di Benevento);
 - 4) comunità montana Serinese - Solofrana (provincia di Avellino e provincia di Salerno);
 - 5) comunità montana Monti Lattari (provincia di Napoli e provincia di Salerno).
2. Le comunità montane di cui al comma 1, lett. a), succedono alle comunità montane preesistenti in tutti i rapporti attivi e passivi in essere ed in tutte le competenze amministrative precedentemente gestite.
3. Per la definizione delle modalità di successione nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle comunità montane di cui al comma 1, lett. b), il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dall'insediamento dei nuovi organi, nomina una commissione di liquidazione composta da

sette componenti di cui quattro designati dalle comunità montane interessate. La commissione conclude i propri lavori entro centottanta giorni dall'insediamento.

Art. 21

Decorrenza delle modifiche territoriali e rinnovo degli organi

1. Le modifiche territoriali decorrono a far data dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge i consigli dei comuni partecipanti eleggono i propri rappresentanti con le modalità indicate all'articolo 9; decorso inutilmente il termine, fino alla elezione del rappresentante da parte del consiglio comunale, il rappresentante in seno al consiglio generale è individuato nella persona del sindaco.
3. Gli organi delle preesistenti comunità montane decadono alla data indicata al comma 1.
4. La prima seduta dei consigli generali delle comunità montane nel nuovo assetto territoriale è convocata dal presidente della giunta regionale; nella convocazione è indicata anche la sede nella quale si svolge la prima seduta.
5. Il consiglio generale, convocato con le modalità indicate al comma 4, nella prima seduta è presieduta dal componente più giovane di età.
6. Per le successive sedute del consiglio generale, sino all'adeguamento dello statuto, la sede è indicata di volta in volta nell'atto di convocazione.
7. Nelle more dell'approvazione dello statuto, il presidente della comunità montana è eletto nella prima seduta del consiglio generale a maggioranza assoluta dei componenti.
8. Nella prima seduta, il consiglio generale, su proposta del presidente, elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, la giunta nella composizione prevista dall'articolo 11, comma 2.

Art. 22

Disposizioni di natura finanziaria

1. Il consiglio generale delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. a), procede, entro trenta giorni dal proprio insediamento, ad approvare il nuovo bilancio di previsione ed i relativi allegati. Il nuovo bilancio di previsione risulta dall'accorpamento dei bilanci delle comunità montane preesistenti.
2. Il tesoriere delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. a), è individuato nel tesoriere della comunità montana preesistente, laddove diverso, il cui relativo contratto comporta i minori costi a carico del bilancio; laddove il costo è il medesimo, è individuato nel tesoriere della comunità montana preesistente con il maggior numero di abitanti.
3. Nel caso previsto al comma 2, il tesoriere escluso procede all'estinzione degli ordinativi di pagamento e di incasso giacenti presso di esso entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e trasmette il conto della propria gestione alla nuova comunità montana.
4. In esito alle determinazioni della commissione di cui all'articolo 20, comma 3, fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3 in ordine all'approvazione del bilancio di previsione da parte delle comunità montane interessate, i relativi consigli generali procedono ad acquisire le risultanze finanziarie con successive variazioni.
5. In materia di ordinamento contabile le comunità montane applicano le disposizioni contenute nella parte II del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 23

Disposizioni in materia di personale

1. La giunta, entro trenta giorni dall'insediamento, procede a rideterminare la dotazione organica.
2. In particolare, le comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. a), acquisiscono automaticamente il personale amministrativo di ruolo a tempo indeterminato incardinato presso le co-

munità montane preesistenti.

3. Nel caso delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. b), le modalità di trasferimento del personale sono individuate dalla commissione di cui di cui all'articolo 20, comma 3.
4. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo n. 267/2000 sono risolti automaticamente alla data di insediamento dei nuovi organi. Successivamente, ai sensi di quanto disposto all'articolo 15, comma 2, non è consentita la costituzione di Uffici di supporto agli organi di direzione politica.
5. Relativamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000, in essere alla data di decadenza dei preesistenti organi di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, si applica quanto disposto ai commi 3 e 4 del medesimo art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000.
6. Sono fatte salve le relative disposizioni in materia di personale addetto alla forestazione.

Art. 24

Disposizioni in materia di incentivi e di interventi per i territori montani

1. Le modifiche territoriali di cui alla presente legge non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 4 novembre 1998, n. 17, le comunità montane indicate nell'Allegato "A" sono integrate dei comuni interamente montani e parzialmente montani usciti dalle stesse per effetto delle modifiche territoriali conseguenti alla presente legge.
3. In sede di approvazione del piano di riparto del fondo per la montagna (parte regionale e parte statale) la giunta regionale procede ad evidenziare la quota spettante alle comunità montane di cui all'Allegato "A" per effetto dell'inclusione dei comuni indicati nel medesimo allegato.
4. Le comunità di cui all'Allegato "A", in sede di programmazione degli interventi speciali per i territori montani, destinano quota di risorse di cui al precedente comma ad interventi sui territori dei comuni interessati.

Art. 25

Disposizione in materia di forestazione e bonifica montana

1. In deroga a quanto previsto dalla presente legge, è consentito alle comunità montane il mantenimento delle strutture tecniche di cui all'articolo 3, comma 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11.
2. In caso di accorpamento di più comunità montane, tali strutture tecniche possono essere ampliate di un numero di unità non superiore alla somma di quelle impiegate nelle precedenti strutture.
3. E' altresì consentita la costituzione di strutture tecniche unificate ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000, tra comunità montane, enti parco e consorzi di bonifica operanti sullo stesso territorio. Il personale conferito a tali strutture dalle comunità montane non potrà essere numericamente superiore a quanto indicato al comma 2.
4. Le funzioni amministrative di cui alle leggi regionali 24 luglio 2007, n. 8, 24 luglio 2006, n. 14 e 7 maggio 1996, n. 11, articoli 3, 13, 17 e 23 ed Allegato "C" (Prescrizioni di massima e di polizia forestale), nonché gli adempimenti connessi alle violazioni delle norme di cui all'articolo 25 della medesima legge, relative ai territori comunali già facenti parte delle preesistenti comunità montane e non più inclusi nelle nuove perimetrazioni, sono esercitate dalle rispettive comunità montane di nuova costituzione.
5. E' fatto salvo il completamento entro il 31 dicembre 2008 delle opere e delle attività contenute nel Piano Regionale di forestazione e bonifica montana 2008 di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11.

Art. 26

Disposizione in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

1. Ai fini dell'accesso ai contributi erogati dalla regione a sostegno dell'associazionismo comunale si dispone quanto segue:
 - a) nel caso delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. a), le funzioni ed i servizi gestiti in forma associata dalle comunità montane preesistenti transitano automaticamente in capo alle nuove comunità montane; tali gestioni sopravvivono anche per i comuni il cui territorio, per effetto delle modifiche introdotte con la presente legge, non facciano più parte di una comunità montana.
 - b) Nel caso delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. b):
 - 1) se le funzioni ed i servizi gestiti in forma associata dalle comunità montane preesistenti riguardano un ambito territoriale completamente intercluso o anche parzialmente incluso in una sola comunità montana, tali gestioni transitano automaticamente in capo a quest'ultima;
 - 2) se le funzioni ed i servizi gestiti in forma associata dalle comunità montane preesistenti riguardano un ambito territoriale a cavallo di entrambe le comunità montane nella nuova configurazione territoriale o al di fuori del territorio comunitario, tali gestioni si sciolgono automaticamente, ed i relativi comuni possono partecipare alle selezioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
 - c) Nel caso delle altre comunità montane, sono fatte salve tutte le funzioni ed i servizi gestiti in forma associata dalle comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel caso in cui, all'entrata in vigore della presente legge, esistano delle unioni di comuni già costituite il cui territorio, in tutto o in parte, si sovrapponga con il territorio di una comunità montana, queste, entro trenta giorni, trasferiscono mediante atto formale la titolarità delle gestioni associate attivate in capo alla comunità stessa.
3. Il territorio delle unioni di cui al comma 2 costituisce automaticamente uno degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 5.
4. La comunità montana procede ad assumere formalmente la gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui al comma 2 ed assicura l'effettiva disponibilità delle relative risorse finanziarie al comune capofila espressamente identificato nell'atto di trasferimento di cui al comma 2.
5. L'atto di trasferimento dell'unione di cui al comma 2 e l'atto di assunzione della comunità montana delle relative gestioni associate sono trasmessi alla regione entro dieci giorni dalla loro adozione.

Art. 27

Entrata in vigore

1. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

ALLEGATO "A" – Elenco delle comunità montane la cui composizione va integrata ai fini del riparto dei Fondi per la Montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ed all'articolo 18 della legge regionale 17 novembre 1998, n. 17

(In coda per ciascuna comunità su fondo grigio sono indicati i comuni da integrare ai fini del riparto dei fondi)

N.	NOME COMUNITÀ MONTANA	NOME COMUNE	PROV.	CLASS.	CONT.
13	COMUNITA' MONTANA IRNO - MONTI PICENTINI	ACERNO	SA	T	1
		BARONISSI	SA	P	1
		CALVANICO	SA	T	1
		CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	T	1
		FISCIANO	SA	P	1
		GIFFONI SEI CASALI	SA	P	1
		GIFFONI VALLE PIANA	SA	P	1
		MONTECORVINO ROVELLA	SA	P	1
		OLEVANO SUL TUSCIANO	SA	T	1
		SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	P	1
		MERCATO SAN SEVERINO	SA	P	1
16	COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO	ALBANELLA	SA	P	1
		ALTAVILLA SILENTINA	SA	P	1
		CAMPORA	SA	T	1
		CASTEL SAN LORENZO	SA	T	1
		FELITTO	SA	T	1
		LAURINO	SA	T	1
		MAGLIANO VETERE	SA	T	1
		MONTEFORTE CILENTO	SA	T	1
		PIAGGINE	SA	T	1
		ROCCADASPIDE	SA	T	1
		SACCO	SA	T	1
		STIO	SA	T	1
		TRENTINARA	SA	T	1
		VALLE DELL'ANGELO	SA	T	1
CAPACCIO	SA	P	1		
				Totale	14
19	COMUNITA' MONTANA ALENTO MONTE STELLA	CICERALE	SA	T	1
		LAUREANA CILENTO	SA	T	1
		LUSTRA	SA	T	1
		OGLIASTRO CILENTO	SA	T	1
		OMIGNANO	SA	T	1
		PERDIFUMO	SA	T	1
		PRIGNANO CILENTO	SA	T	1
		RUTINO	SA	P	1
		SERRAMEZZANA	SA	T	1
		SESSA CILENTO	SA	T	1
		STELLA CILENTO	SA	T	1
		MONTECORICE	SA	T	1
		POLLICA	SA	T	1
		SAN MAURO CILENTO	SA	T	1
				Totale	14

N.	NOME COMUNITÀ MONTANA	NOME COMUNE	PROV.	CLASS.	CONT.
18	COMUNITA' MONTANA BUSSENTO E LAMBRO E MINGARDO	ALFANO	SA	NM	1
		CASALETTO SPARTANO	SA	T	1
		CASELLE IN PITTARI	SA	T	1
		CELLE DI BULGHERIA	SA	T	1
		CUCCARO VETERE	SA	T	1
		FUTANI	SA	T	1
		LAURITO	SA	T	1
		MONTANO ANTILIA	SA	T	1
		MORIGERATI	SA	T	1
		ROCCAGLIORIOSA	SA	T	1
		ROFRANO	SA	T	1
		SAN MAURO LA BRUCA	SA	T	1
		TORRACA	SA	T	1
		TORRE ORSAIA	SA	T	1
		TORTORELLA	SA	T	1
		<i>ASCEA</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
		<i>CAMEROTA</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
		<i>CENTOLA</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
		<i>PISCIOTTA</i>	SA	<i>P</i>	<i>1</i>
		<i>SAN GIOVANNI A PIRO</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
		<i>ISPANI</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
<i>SANTA MARINA</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>		
<i>SAPRI</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>		
<i>VIBONATI</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>		
				Totale	24
19	COMUNITA' MONTANA MONTI LATTARI	AGEROLA	NA	T	1
		ATRANI	SA	T	1
		CASOLA DI NAPOLI	NA	P	1
		CORBARA	SA	T	1
		LETTERE	NA	P	1
		PIMONTE	NA	T	1
		SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	P	1
		SCALA	SA	T	1
		TRAMONTI	SA	T	1
		<i>GRAGNANO</i>	NA	<i>P</i>	<i>1</i>
		<i>MASSA LUBRENSE</i>	NA	<i>P</i>	<i>1</i>
		<i>PIANO DI SORRENTO</i>	NA	<i>P</i>	<i>1</i>
		<i>SANT'AGNELLO</i>	NA	<i>P</i>	<i>1</i>
		<i>SORRENTO</i>	NA	<i>P</i>	<i>1</i>
		<i>VICO EQUENSE</i>	NA	<i>P</i>	<i>1</i>
		<i>AMALFI</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
		<i>CETARA</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
		<i>CONCA DEI MARINI</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
		<i>FURORE</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
		<i>MAIORI</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
		<i>MINORI</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
<i>POSITANO</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>		
<i>PRAIANO</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>		
<i>RAVELLO</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>		
<i>VIETRI SUL MARE</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>		
				Totale	25

Legenda

T = Totalmente Montano**P** = Parzialmente Montano**NM** = Non Montano



Giunta Regionale della Campania

Assessorato alle Risorse umane, alla Riforma dell'amministrazione regionale, ai Rapporti con il sistema delle autonomie e dei piccoli comuni, alla Sicurezza delle città

SETTORE RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI
DELEGA E SUBDELEGA CO.RE.CO.

*SERVIZIO POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO DEI COMUNI,
ALLE COMUNITÀ MONTANE, ALLA MONTAGNA ED ALLE ISOLE MINORI*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

al

Disegno di legge regionale

Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE	Pag. 2
<u>A – LE NORME DELLA LEGGE N. 244/2007 – LEGGE FINANZIARIA 2008.</u>	Pag. 2
A.1 – L'OBIETTIVO DI SPESA	Pag. 2
A.2 – I PRINCIPI PER IL RIORDINO TERRITORIALE	Pag. 3
A.3 – L'INTERVENTO SOSTITUTIVO STATALE	Pag. 3
A.4 – LE ALTRE NORME	Pag. 4
<u>B – IL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE DI RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE</u>	Pag. 4
B.1 – REVISIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI	Pag. 5
B.2 – REVISIONE DEGLI ORGANI	Pag. 7
B.3 – REVISIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN TEMA DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI	Pag. 9
B.4 – LE ALTRE NORME	Pag. 10
<i>B.4.1 - Norme sul personale</i>	Pag. 10
<i>B.4.2 - Disposizioni finanziarie</i>	Pag. 11
<i>B.4.3 - Incentivi per le zone montane</i>	Pag. 11
<i>B.4.4 - Forestazione e bonifica montana</i>	Pag. 11
<u>C – CALCOLO DEL RISPARMIO DI SPESA</u>	Pag. 12
C.1 – I RISPARMI SUI COSTI DEGLI ORGANI	Pag. 12
C.2 – I RISPARMI SUI COSTI DEL PERSONALE	Pag. 16
C.3 – I RISPARMI INDOTTI DAGLI ACCORPAMENTI E DALLE SOPPRESSIONI	Pag. 16
C.4 – RIEPILOGO GENERALE	Pag. 16
RELAZIONE TECNICA AL DISEGNO DI LEGGE (articolo 25 della L. R. n. 7/2002)	Pag. 18
Allegato A - Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 – art. 2, commi 16 - 22, 25 e 31	Pag. 19

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE

Il presente disegno di legge regionale si compone di cinque capi e ventisette articoli e viene proposto onde conseguire diverse finalità. In particolare le finalità sono direttamente esplicitate nell'articolo 1 del testo proposto, norma programmatica e di principio:

- a) il riordino territoriale con la revisione dei rispettivi ambiti territoriali e la loro valorizzazione quali enti di presidio dei territori montani e di esercizio associato delle funzioni;
- b) il superamento della sovrapposizione di enti di governo e di gestione dei servizi negli stessi ambiti territoriali;
- c) lo sviluppo della qualità complessiva delle prestazioni dei livelli di governo;
- d) la partecipazione delle popolazioni montane al processo di sviluppo socio-economico della montagna.

E' bene chiarire che l'azione regionale, che trae spunto dalle norme della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008 - si muove con modalità che partono dall' assunto per cui la materia dell'ordinamento delle comunità montane rientra, ormai pacificamente, nella competenza legislativa residuale delle regioni (cfr. sentenze Corte Costituzionale nn. 244/2005 e 465/2005).

In altre parole, con il presente disegno di legge regionale, si è inteso rinnovare completamente l'ordinamento delle comunità montane della Campania, superando da un lato i vincoli precedentemente imposti dalla legislazione statale (segnatamente il d.lgs n. 267/2000), e garantendo dall'altro il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attribuiti alle regioni dalla legge finanziaria 2008.

A – LE NORME DELLA LEGGE N. 244/2007 – LEGGE FINANZIARIA 2008.

Prima di ogni altra considerazione è pertanto necessario evidenziare come il presente disegno di legge regionale sia fortemente influenzato dalle norme inserite nella legge 24 dicembre 2007, n. 244, la legge finanziaria 2008.

La legge n. 244/2007, in particolare, dispone ai commi 17-22, 25 e 31 dell'articolo 2 (vedi Allegato A) delle importanti norme in materia di comunità montane.

A.1 – L'OBIETTIVO DI SPESA.

In primo luogo, l'art. 2, **comma 17**, attribuisce alle regioni un obiettivo di finanza pubblica. Nel dettaglio le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, debbono ridurre le spese di funzionamento (le spese correnti) delle comunità montane per un importo pari ad 1/3 del contributo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 attribuito alle stesse su base regionale per il 2007.

La riduzione, in particolare, deve avvenire attraverso l'approvazione di leggi regionali di rimodulazione delle norme di natura ordinamentale delle comunità montane (comma 17 dell'articolo 2).

L'obiettivo di spesa va calcolato sulla parte del contributo ordinario corrispondente al contributo base, che per la regione Campania nel 2007 corrisponde complessivamente ad **€8.908.817,85**.

Pertanto l'obiettivo di spesa di cui all'articolo 2, comma 17, della legge n. 244/2007 è pari ad **€2.969.605,96**.

E' da rilevare, tuttavia, che la stessa finanziaria prevede al **comma 16** dell'art. 2 che il fondo ordinario spettante alle comunità montane è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Ed ancora al **comma 31** del medesimo art. 2 della L. 244/2007 è previsto che, a decorrere dal 2008, il fondo ordinario è ridotto di 313 milioni di euro.

Mentre la riduzione di cui al comma 16 è prevista esclusivamente per le comunità montane, quella di cui al comma 31 è prevista per tutte le amministrazioni pubbliche destinatarie del contributo ordinario.

Queste misure comportano un taglio complessivo per le comunità montane campane che, a regime nel 2009, ammonterà a circa **€5.598.871,77**.

E' evidente che l'obiettivo reale del Disegno di legge è quello non solo di garantire il risparmio di spesa richiesto dalla finanziaria, ma di adottare tutte le misure strutturali necessarie a recuperare risorse in modo da non penalizzare le politiche delle comunità montane.

In altre parole, l'obiettivo tendenziale, compatibilmente con le leve manovrabili attraverso un disegno di legge regionale di riordino delle comunità montane, deve essere più il dato del taglio complessivo del contributo ordinario (€ 5.598.871,77), che l'obiettivo attribuito dal comma 17 (€2.969.605,96).

A.2 – I PRINCIPI PER IL RIORDINO TERRITORIALE.

Il **comma 18** del medesimo articolo 2 della legge finanziaria 2008 detta i principi fondamentali ai quali debbono ispirarsi le leggi regionali di riordino delle comunità montane (lett. a. riduzione del numero delle comunità montane, lett. b. riduzione dei componenti degli organi e lett. c. riduzione delle indennità anche in deroga all'articolo 82 del D.lgs n. 267/2000).

In particolare, ai fini del conseguimento del principio di cui alla lettera a. (riduzione delle comunità montane), la finanziaria 2008 detta una serie di criteri che “*dovrebbero*” ispirare il provvedimento legislativo regionale (indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e, in particolare, indicatori della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio *pro capite*, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attività produttive extra-agricole).

Si utilizza il condizionale in virtù di quanto già espresso precedentemente in ordine alla competenza residuale esclusiva delle regioni nella materia dei provvedimenti regionali di cui si tratta. E' evidente come, se da un lato l'obiettivo di spesa è norma di finanza pubblica e dunque perfettamente legittima, le norme che dettano puntualmente i criteri per la elaborazione delle leggi regionali appaiono fortemente incostituzionali. Oltre al fatto che, appare dubbia la legittimità di inserire norme di natura ordinamentale nella legge finanziaria. Nulla vieta, d'altra parte, che i criteri sopraenunciati (almeno alcuni) possano rappresentare delle utili indicazioni nella elaborazione delle leggi regionali.

A.3 – L'INTERVENTO SOSTITUTIVO STATALE.

Il **comma 20** prevede invece il potere sostitutivo dello Stato nel caso in cui, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 30 giugno 2008), non vengano adottati i richiesti provvedimenti legislativi regionali. In tal caso è lo Stato che provvede al riordino delle comunità montane nella regione inadempiente con i seguenti criteri:

- a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al disopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;
- c) sono altresì soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;
- d) nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non può indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

Una simulazione, effettuata dal Servizio Politiche di sostegno all'associazionismo dei comuni, alle comunità montane, alla montagna ed alle isole minori, che prevede tutte le misure atte al recupero

del maggior numero di comuni montani conformemente a quanto disposto dal comma 20, ha evidenziato che a seguito dell'intervento sostitutivo statale previsto verrebbero meno (soppresse e non accorpate) circa 14 comunità montane.

Le restanti 13, oltretutto, risulterebbero dall'aggregazione di comuni senza alcuna considerazione dei rilievi oro geografici e, in molti casi, non avrebbero alcuna continuità con la precedente configurazione territoriale.

Tale situazione comporterebbe danni enormi, sia per la perdita di interi territori montani, sia per le problematiche organizzative e finanziarie (si pensi al personale coinvolto) che tale riordino comporterebbe.

Per i territori completamente cancellati, la finanziaria 2008 in particolare prevede che il personale delle comunità soppresse transiterebbe ai comuni.

C'è da chiedersi come tali comuni, realtà spesso con una dimensione demografica inferiore alle mille unità, possano accollarsi senza alcun trasferimento di risorse da parte dello Stato il personale interessato, personale che spesso è risulta di categoria retributiva elevata.

A.4 – LE ALTRE NORME.

Il **comma 19** dispone che tutte le modifiche alla configurazione territoriale delle comunità montane conseguenti ai provvedimenti legislativi regionali adottati ai sensi della legge finanziaria 2008 non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

Il **comma 21** dispone che l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa è accertato, entro il 31 luglio 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie.

Il **comma 22** detta delle norme transitorie in materia di personale. In particolare si dispone che sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Si dispone oltretutto che, sino all'adozione o comunque in mancanza dei provvedimenti legislativi regionali, i comuni succedono alle comunità montane eventualmente soppresse in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

Il **comma 25** modifica l'articolo 82 del Dlgs n. 267/2000 in materia di indennità e gettoni spettanti agli amministratori locali. In primo luogo viene ridotta l'indennità spettante a presidente ed assessori delle comunità montane al 50% delle indennità spettanti a Sindaco ed Assessori di un Comune di dimensione demografica uguale a quella della comunità montana. In secondo luogo viene ridotta la misura del gettone di presenza spettante ai consiglieri ad 1/4 dell'indennità spettante al Presidente (prima era 1/3), ed in terzo luogo è abrogata la disposizione che prevedeva per i consiglieri la possibilità di optare per una indennità in sostituzione del gettone di presenza.

B – IL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE DI RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE.

Il presente disegno di legge intende rinnovare completamente la disciplina delle comunità montane abrogando la precedente normativa (legge regionale 15 aprile 1998, n. 6) muovendosi lungo le seguenti linee guida:

1- Revisione degli ambiti territoriali secondo le seguenti direttrici:

- a) eliminazione del vincolo della provincialità delle comunità montane;
- b) eliminazione dei comuni costieri, salvo i comuni nei quali il tratto di costa rispetto al totale della superficie comunale appare estremamente ridotto e non caratterizzato dalla presenza di spiagge atte allo sfruttamento turistico;
- c) eliminazione dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
- d) eliminazione di tutti i comuni classificati non montani ad eccezione di quelli completamente interclusi;
- e) mantenimento dei benefici previsti dalla normativa vigente in materia di montagna per i comuni montani e parzialmente montani eventualmente usciti da una comunità montana per ef-

fetto del riordino;

- f) riduzione del numero di comunità montane presenti sul territorio mediante accorpamento;
- g) attribuzione del personale in carico alle comunità montane accorpate agli Enti di nuova formazione salvo l'attivazione di eventuali procedure di mobilità in caso di esubero rispetto alle dotazioni organiche rideterminate.

2- Revisione degli organi secondo le seguenti direttrici:

- a) allineamento nella struttura degli organi delle comunità montane al modello delle unioni di comuni;
- b) partecipazione conseguente agli organi della comunità montana esclusivamente di un rappresentante per ciascun comune appartenente ad una comunità eletto dai rispettivi consigli comunali;
- b) previsione di una giunta formata dal presidente e max 2 assessori scelti tra i partecipanti al consiglio generale solo per le comunità montane che hanno un numero di comuni fino a 14, e max 4 assessori per le comunità montane che hanno un numero di comuni superiore a 14;
- c) riduzione al 40% delle indennità previste dall'articolo 82 del D.lgs n. 267/2000 così come rideterminate dalla legge n. 244/2007;

3- Revisione della disciplina regionale in tema di esercizio associato di funzioni e servizi comunali secondo le seguenti direttrici:

- a) prevedere che ai fini dell'accesso ai contributi regionali o statali a sostegno dell'associazionismo i comuni partecipanti ad una comunità montana, possano accedere esclusivamente attraverso le comunità stesse;
- b) prevedere la possibilità per le comunità montane di individuare ai fini della gestione associata di funzioni e servizi comunali fino a un massimo di tre ambiti territoriali al proprio interno.
- c) prevedere, per le unioni di comuni già costituite all'interno di una comunità montana, il trasferimento automatico della titolarità delle gestioni già avviate in capo alla comunità stessa, mantenendo la responsabilità gestionale e le eventuali strutture uniche in capo ai comuni partecipanti alle unioni interessate;
- d) inserire a pieno titolo il fenomeno associativo nel processo di programmazione della comunità montana.

B.1 – REVISIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI.

L'articolo 2 del DDL fissa i principi relativi al riordino territoriale delle comunità montane campane.

In particolare, nelle more della ridefinizione dei criteri di montanità (materia questa sicuramente non di legislazione residuale delle regioni ma al massimo di legislazione concorrente) viene confermata la classificazione attualmente vigente.

Si fa presente, a tal proposito, che la classificazione dei comuni interamente e parzialmente montani è stata stilata, su richiesta di inclusione in tale categoria da parte dei comuni medesimi, ai sensi della legislazione previgente la legge n. 142/1990. L'elenco della montagna cosiddetta legale è stato redatto, ai sensi degli articoli 1 e 14 legge n. 991/1952, dalla commissione censuaria centrale, costituita presso l'allora Ministero delle Finanze, e dalle singole regioni. A fronte di detta oggettiva classificazione, l'U.N.C.E.M. detiene l'elenco storico dei comuni interamente e parzialmente montani già classificati, e in base al decreto legislativo n. 267/2000, ha l'onere di aggiornare annualmente il dato della popolazione montana dei medesimi.

Pertanto il **comma 1** dell'art. 2 dispone che le comunità montane campane sono costituite da comuni classificati montani e parzialmente montani tra loro contigui ed appartenenti anche a province diverse, ad esclusione (**comma 2**):

- a) dei comuni con popolazione al di sopra dei 20000 abitanti;
- b) dei comuni costieri.

Il **comma 4** pone una deroga rispetto a tali esclusioni, prevedendo infatti che nelle comunità montane possano essere inseriti anche i comuni classificati non montani qualora risultino completamente interclusi in una comunità o tra due comunità.

Si è stabilito di continuare ad utilizzare la classificazione vigente, in quanto è l'unica classificazione avente ad oggi valore legale.

Si precisa, inoltre, che la montanità ed i criteri per stabilire se un territorio è o meno montano, sono oggetto di competenza legislativa concorrente. In altre parole lo Stato, di concerto con le regioni fissa i criteri per il territorio nazionale e le regioni danno attuazione ai criteri suesposti.

Altra importante considerazione è che, in sede di riparto dei fondi per la montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, il CIPE utilizza ancora la classificazione che la regione ha scelto di utilizzare per il presente DDL.

Rispetto a questa classificazione sono state poi introdotte delle esclusioni che, in realtà, rispecchiano due dei criteri proposti dall'art. 2, comma 20 della finanziaria; e precisamente, l'esclusione dei comuni costieri e dei comuni con popolazione superiore a 20000 abitanti.

Nel caso dei comuni costieri la considerazione è che l'economia di tali territori, seppur rientranti nei parametri di montanità, si basa maggiormente sullo sfruttamento delle coste.

Nel caso dei comuni con popolazione al disopra dei 20000 abitanti si ritiene che la dimensione di tali comuni sia tale da non presentare le normali condizioni di svantaggio socio economico di un territorio prettamente montano.

E' evidente, come d'altra parte previsto espressamente dal comma 19 dell'art. 2 della finanziaria, che i territori dei comuni montani esclusi per effetto di tali scelte, continuano a conservare i benefici e gli interventi speciali per la montagna.

L'applicazione di tali criteri consente l'eliminazione rispetto alla vigente configurazione territoriale di complessivamente **94** comuni (da **365** a **271**) così suddivisi:

- **174** comuni interamente montani (rispetto a **197** attuali);
- **89** comuni parzialmente montani (rispetto a **98** attuali);
- **8** comuni non montani (rispetto a **70** attuali).

In tal modo è evidente come la configurazione territoriale delle comunità montane nel DDL sia, rispetto al testo attualmente vigente, maggiormente rispondente alla finalità della partecipazione delle popolazioni montane al processo di sviluppo socio-economico della montagna

Sempre ai fini del riordino territoriale si è inteso, oltretutto, procedere alla riduzione del numero delle comunità montane accorpando tra loro comunità esistenti.

La scelta consente di governare in modo più semplice e sostanzialmente senza costi di transazione il trasferimento di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, oltre evidentemente al personale, rispetto ad una completa riconfigurazione degli ambiti territoriali che non sia riconducibile all'accorpamento.

In tal modo con il DDL si procede ad una riduzione delle comunità montane dalle **27** attuali alle **21** previste dal testo.

Nella tabella seguente si dimostra il raccordo tra la configurazione territoriale del testo vigente e quella del testo del DDL proposto.

Testo Attuale					Proposta Modifica						
n	Nome comunità montana	Comuni Partecipanti				n	Nome comunità montana	Comuni Partecipanti			
		T	P	NM	Tot			T	P	NM	Tot
1	ZONA MONTE SANTA CROCE	2	6	2	10	1	COMUNITA' MONTANA MONTE SANTA CROCE	2	6	0	8
2	ZONA DEL MATESE	12	5		17	2	COMUNITA' MONTANA MATESE	12	5	0	17
3	ZONA MONTE MAGGIORE	4	5	7	16	3	COMUNITA' MONTANA MONTE MAGGIORE	4	5	0	9
4	ZONA DEL TITERNO	5	4	3	12	4	COMUNITA' MONTANA TITERNO E ALTO TAMMARO	11	6	0	17
5	ZONA ALTO TAMMARO	6	2	3	11						
6	ZONA DEL TABURNO	4	9	7	20	5	COMUNITA' MONTANA TABURNO	3	9	1	13
7	ZONA DEL FORTORE	10	2	3	15	6	COMUNITA' MONTANA FORTORE	14	3		17
8	ZONA MONTEDONICO TRIBUCCO	1	1	6	8	7	COMUNITA' MONTANA VALLO DI LAURO - BAIANESE - TRIBUCCO	4	7	1	12
9	ZONA VALLO DI LAURO E BAIANESE	3	6	4	13						
10	ZONA DEL PARTENIO	5	6	10	21	8	COMUNITA' MONTANA PARTENIO	6	6	2	14

Testo Attuale					Proposta Modifica						
n	Nome comunità montana	Comuni Partecipanti				n	Nome comunità montana	Comuni Partecipanti			
		T	P	NM	Tot			T	P	NM	Tot
11	ZONA DELL'UFITA	14	4	3	21	9	COMUNITA' MONTANA UFITA	9	3	1	14
12	ZONA ALTA IRPINIA	15	1	1	17	10	COMUNITA' MONTANA ALTA IRPINIA	15	1	0	16
13	ZONA TERMINIO CERVIATO	10	5	6	21	11	COMUNITA' MONTANA TERMINIO CERVIATO	10	5	0	15
14	ZONA SERINESE SOLOFRANA	0	8	4	12	12	COMUNITA' MONTANA SERINESE SOLOFRANA	2	8	0	10
15	ZONA DELL'IRNO	3	3	1	7	13	COMUNITA' MONTANA IRNO - MONTI PICENTINI	4	6	0	10
16	ZONA MONTI PICENTINI	3	4	2	9						
17	ZONA DEL TANAGRO	3	5	0	8	14	COMUNITA' MONTANA TANAGRO E ALTO E MEDIO SELE	10	6	0	16
18	ZONA ALTO E MEDIO SELE	7	1	0	8						
19	ZONA DEGLI ALBURNI	11	1	0	12	15	COMUNITA' MONTANA ALBURNI	11	1	0	12
20	ZONA DEL CALORE SALERNITANO	12	3	1	16	16	COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO	12	2	1	15
21	ZONA VALLO DI DIANO	8	6	1	15	17	COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO	8	6	1	15
22	ZONA DEL GELBISON E DEL CERVATI	8		2	10	18	COMUNITA' MONTANA GELBISON E CERVATI	8	0	0	8
23	ZONA ALENTO MONTE STELLA	13	1	3	17	18	COMUNITA' MONTANA ALENTO MONTE STELLA	10	1	0	11
24	ZONA BUSSENTO	10		0	10	20	COMUNITA' MONTANA BUSSENTO E LAMBRO E MINGARDO	14		1	15
25	ZONA DEL LAMBRO E MINGARDO	12	1	1	14						
26	ZONA PENISOLA AMALFITANA	14	1	0	15	21	COMUNITA' MONTANA MONTI LATTARI	5	3	0	8
27	ZONA PENISOLA SORRENTINA	2	8	0	10						
<i>Totale Generale</i>		197	98	70	365	<i>Totale Generale</i>		174	89	8	271
<i>Totale comunità montane</i>						<i>Totale comunità montane</i>					
		27						19			

Le modifiche territoriali ai fini della successione nei rapporti giuridici attivi e passivi sono chiariti nell'**articolo 20**.

In particolare con il DDL si procede a 6 accorpamenti perfetti di comunità montane preesistenti (nel testo proposto sorgono per accorpamento le comunità montane nn. 4, 7, 13, 14, 20 e 21). Inoltre con il DDL viene riconfigurato il territorio della comunità montana Ufita che perde 6 comuni a favore della comunità montana Fortore in quanto non più contigui.

Nel medesimo **articolo 20** infine si da atto che 5 comunità montane sono interprovinciali (le comunità montane nn. 6, 7, 8, 12 e 21).

Relativamente alle **modalità di successione nei rapporti giuridici attivi e passivi** sono previste due differenti modalità.

Una modalità di trasferimento automatico per le comunità montane che mantengono corrispondenza con le comunità preesistenti e per quelle derivanti da un accorpamento perfetto (art. **20, comma 2**, art. **23, comma 2** e art. **26, comma 1, lett. a**); una modalità di tipo "mediato" per le comunità montane del Fortore e dell'Ufita (art. **20, comma 1, lett. b**, art. **23, comma 3** e art. **26, comma 1, lett. b**).

In tale ultimo caso è prevista la nomina da parte del presidente della giunta regionale di una commissione che deve terminare i propri lavori entro 180 giorni dal proprio insediamento (art. **20, comma 3**).

B2. – REVISIONE DEGLI ORGANI.

Il capo III del DDL (articoli 8-14) si occupa dell'assetto strutturale delle comunità montane.

In particolare all'**articolo 8** sono previsti gli organi della comunità montana, che sono:

- a) il consiglio generale;
- b) la giunta;
- c) il presidente della comunità montana.

Tutti i soggetti componenti gli organi della comunità montana sono componenti dei consigli comunali.

Relativamente al **consiglio generale (articolo 9)**, è previsto che lo stesso sia composto da un rappresentante per ciascuno dei comuni appartenenti alla comunità montana, eletto dal rispettivo consiglio comunale tra i propri componenti (**comma 1**).

E' previsto, inoltre, un meccanismo di automatica, anche se temporanea, copertura della rappresentanza da parte del sindaco qualora il consiglio comunale non provveda alla nomina nei tempi previsti dalla legge(**comma 7**).

L'**articolo 10** disciplina le funzioni attribuite al consiglio generale. In particolare il consiglio generale è l'organo di indirizzo politico amministrativo ed elegge nel proprio seno il presidente (**comma 2**) e la giunta su proposta dello stesso (art. **11, comma 1**).

Sia il presidente che gli assessori conservano la qualità di componenti il consiglio generale (art. **12, comma 1, e 11, comma 3**).

La giunta è composta dal presidente e un numero, stabilito dagli statuti, massimo di 2 assessori per le comunità che hanno un numero di comuni fino a 14, e un numero massimo di 4 assessori per le comunità che hanno un numero di comuni superiore a 14 (art. **11, comma 2**).

Tali modifiche si traducono nelle seguenti riduzioni dei componenti gli organi delle comunità montane:

- Relativamente ai **consiglieri**, nel testo attuale sono complessivamente **1208** mentre nel DDL sarebbero **271**, pari, evidentemente, al numero dei comuni partecipanti;
- Relativamente agli **assessori** si passa da **223** attuali a **60** nel testo proposto;
- I **presidenti**, evidentemente, passerebbero da **27** a **21**.

Nella tabella seguente si dimostra il raccordo tra la composizione degli organi del testo vigente e quella del testo del DDL proposto.

Testo Attuale				Proposta Modifica					
n	Nome comunità montana	Componenti			n	Nome comunità montana	Componenti		
		Pres	Ass	Consigl			Pres	Ass	Consigl
1	ZONA MONTE SANTA CROCE	1	6	32	1	COMUNITA' MONTANA MONTE SANTA CROCE	1	2	8
2	ZONA DEL MATESE	1	10	55	2	COMUNITA' MONTANA MATESE	1	4	17
3	ZONA MONTE MAGGIORE	1	8	52	3	COMUNITA' MONTANA MONTE MAGGIORE	1	2	9
4	ZONA DEL TITERNO	1	12	41	4	COMUNITA' MONTANA TITERNO E ALTO TAMMARO	1	4	17
5	ZONA ALTO TAMMARO	1	7	35					
6	ZONA DEL TABURNO	1	10	70	5	COMUNITA' MONTANA TABURNO	1	2	13
7	ZONA DEL FORTORE	1	12	52	6	COMUNITA' MONTANA FORTORE	1	4	17
8	ZONA MONTEDONICO TRIBUCCO	1	7	28	7	COMUNITA' MONTANA VALLO DI LAURO - BAIANESE - TRIBUCCO	1	2	12
9	ZONA VALLO DI LAURO E BAIANESE	1	6	39					
10	ZONA DEL PARTENIO	1	10	65	8	COMUNITA' MONTANA PARTENIO	1	2	14
11	ZONA DELL'UFITA	1	8	65	9	COMUNITA' MONTANA UFITA	1	2	13
12	ZONA ALTA IRPINIA	1	8	49	10	COMUNITA' MONTANA ALTA IRPINIA	1	4	16
13	ZONA TERMINIO CERVALTO	1	6	63	11	COMUNITA' MONTANA TERMINIO CERVALTO	1	4	15
14	ZONA SERINESE SOLOFRANA	1	6	36	12	COMUNITA' MONTANA SERINESE SOLOFRANA	1	2	10
15	ZONA DELL'IRNO	1	6	33	13	COMUNITA' MONTANA IRNO - MONTI PICENTINI	1	2	10
16	ZONA MONTI PICENTINI	1	10	37					
17	ZONA DEL TANAGRO	1	6	26	14	COMUNITA' MONTANA TANAGRO E ALTO E MEDIO SELE	1	4	16
18	ZONA ALTO E MEDIO SELE	1	8	26					
19	ZONA DEGLI ALBURNI	1	10	36	15	COMUNITA' MONTANA ALBURNI	1	2	12
20	ZONA DEL CALORE SALERNITANO	1	9	56	16	COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO	1	4	15
21	ZONA VALLO DI DIANO	1	8	45	17	COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO	1	4	15
22	ZONA DEL GELBISON E DEL CERVATI	1	7	32	18	COMUNITA' MONTANA GELBISON E CERVATI	1	2	8

Testo Attuale				Proposta Modifica					
n	Nome comunità montana	Componenti			n	Nome comunità montana	Componenti		
		Pres	Ass	Consigl			Pres	Ass	Consigl
23	ZONA ALENTO MONTE STELLA	1	10	53	19	COMUNITA' MONTANA ALENTO MONTE STELLA E	1	2	11
24	ZONA BUSSENTO	1	6	30	20	COMUNITA' MONTANA BUSSENTO E LAMBRO E MINGARDO	1	4	15
25	ZONA DEL LAMBRO E MINGARDO	1	10	46					
26	ZONA PENISOLA AMALFITANA	1	7	53	21	COMUNITA' MONTANA MONTI LATTARI	1	2	8
27	ZONA PENISOLA SORRENTINA	1	10	53					
<i>Totale Generale</i>		27	223	1208	<i>Totale Generale</i>		21	60	271

Nel DDL, infine, al fine del contenimento della spesa, è stato previsto (**articolo 14**) che per le sedute dei consigli generali non spetta alcun compenso (**comma 1**) e, per il presidente e gli assessori, una riduzione dell'indennità di funzione al 40% (**comma 2**) di quella prevista dall'art. 82 del D.lgs n. 267/2000 così come rideterminata dall'articolo 2, comma 25, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008).

L'unica voce di spesa ammessa è il rimborso delle spese sostenute per raggiungere la sede della comunità montana.

B.3 – REVISIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN TEMA DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI.

Relativamente alla revisione della disciplina regionale in tema di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, l'obiettivo è quello di rilanciare il ruolo delle comunità montane quale livello prioritariamente deputato allo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi comunali, conservando e garantendo la massima partecipazione dei comuni, titolari delle relative funzioni e servizi, in ordine alla programmazione ed alla gestione dei servizi coinvolti.

In primo luogo viene fissato legislativamente il principio per il quale all'interno del territorio delle comunità montane, ai fini dell'accesso alla contribuzione regionale, i comuni possano partecipare esclusivamente attraverso le comunità stesse (**articolo 4, comma 3**).

In altre parole viene ribadito, conferendogli dignità di norma di legge, quanto già affermato dalla Giunta Regionale con la "Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale" approvata con propria deliberazione n. 872 del 23 giugno 2006.

Il sistema previsto è quello della delega di funzioni da parte dei consigli dei comuni appartenenti alla comunità montana (**art. 4, comma 4**).

La novità maggiore rispetto a quanto previsto nella citata disciplina regionale è la previsione della possibilità da parte della comunità montana di individuare, con deliberazione del consiglio generale fino a tre ambiti territoriali (**art. 4, comma 5**).

Questi ambiti sono il parametro territoriale di riferimento per la presentazione dei progetti di gestione associata nelle selezioni per l'accesso ai contributi a sostegno dell'associazionismo. In altre parole, la comunità montana, una volta individuati gli ambiti, può presentare un numero di progetti pari al numero degli ambiti individuati, e tali progetti debbono rispecchiare perfettamente il territorio degli ambiti.

Si è ritenuto proporre tale disposizione, d'altra parte sollecitata dalle stesse comunità montane, in virtù della considerazione che, in diversi casi, le comunità sono composte da un elevato numero di comuni che solo con eccessive difficoltà e dispendio di energie si riesce a far collaborare, senza comunque avere garanzie di stabilità nel tempo. In tal modo si fornisce alle comunità una maggiore adattabilità e capacità di autodeterminazione nell'individuare le dimensioni territoriali ottimali ai fini della gestione associata di funzioni e servizi comunali.

Tali ambiti, la cui durata non può essere inferiore a tre anni possono essere dotati di autonomia gestionale (**art. 4, comma 6**). Significa che, limitatamente alle funzioni ed ai servizi associati sul relativo territorio, l'ambito, attraverso il comune capofila individuato dalla comunità montana, può autonomamente stabilire le migliori scelte di natura gestionale. E' evidente che tale autonomia si ma-

nifesta anche in fase di progettazione. In particolare, la comunità montana può anche prevedere il trasferimento delle risorse finanziarie in capo al comune capofila.

E' pacifico che, ai fini del monitoraggio e della rendicontazione dei contributi a sostegno dell'associazionismo, il referente per la regione, cioè il soggetto giuridicamente accreditato, rimane la relativa comunità montana (**art. 4, comma 7**).

Infine è previsto che la regione non corrisponde alcun contributo alle associazioni di comuni costituite mediante la convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una comunità montana (**art. 4, comma 8**).

Ulteriori disposizioni sono poi contenute nell'**articolo 26**. Il **comma 2** del citato art. 26 prevede che, nel caso in cui, all'entrata in vigore della presente legge, esistano delle unioni di comuni già costituite il cui territorio, in tutto o in parte, si sovrapponga con il territorio di una comunità montana, queste unioni, cosiddette "endocomunitarie", entro trenta giorni trasferiscono mediante atto formale la titolarità delle gestioni associate attivate in capo alla comunità stessa.

La *ratio* è, in accordo con lo spirito delle norme sulla previsione degli ambiti, quella di salvaguardare la funzionalità di gestioni associate già esistenti in capo a soggetti costituiti anche dal punto di vista strutturale.

In particolare è previsto che il territorio di tali unioni costituisce automaticamente uno degli ambiti sopra descritti (**art. 26, comma 3**).

Dal punto di vista operativo, la comunità montana assume formalmente la gestione associata delle funzioni e dei servizi gestiti precedentemente da tali unioni e contestualmente assicura l'effettiva disponibilità delle relative risorse finanziarie al comune capofila (**art. 26, comma 4**).

Con il DDL, inoltre, il fenomeno associativo viene inserito a pieno titolo nel processo di **pianificazione e programmazione** degli interventi.

L'**articolo 17** prevede, infatti che il piano pluriennale di sviluppo socio-economico contenga una sezione specifica nella quale è definito, per ciascuno degli ambiti sopra descritti, l'assetto, la dimensione e le caratteristiche delle funzioni e dei servizi che la comunità montana intende gestire in forma associata nel triennio di riferimento (**art. 17, comma 4**). L'adozione di tale sezione costituisce condizione necessaria per accedere ai contributi erogati dalla regione a sostegno dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali (**art. 17 comma 5**).

Tale sezione trova corrispondenza anche nel programma annuale operativo di attuazione di cui all'**articolo 18**. Infatti, sempre ai fini dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, il programma contiene, tenuto conto degli ambiti sopra descritti, l'elenco dei servizi che si intende attivare nell'esercizio finanziario, le dotazioni patrimoniali e di personale, i rapporti finanziari con i comuni partecipanti, gli obblighi e le garanzie ed il relativo piano di gestione.

La *ratio* di tali norme è quella di tramutare l'esercizio associato da semplice opzione, da cogliere in modo spot e del tutto casuale, per rastrellare risorse finanziarie ulteriori, a vera e propria scelta programmatica di sviluppo del territorio

B.4 – LE ALTRE NORME.

B.4.1 - Norme sul personale:

Relativamente al **personale** è previsto che le comunità montane entro 30 giorni dall'insediamento dei nuovi organi procedano alla rideterminazione della pianta organica (**art. 23, comma 1**) e laddove risultino esuberanti, si attivino le necessarie procedure di mobilità (**art. 23, comma 4**).

Sempre in termini di personale, il DDL proposto esclude l'applicabilità per le comunità montane della Campania degli artt. 90 (**art. 15, comma 2** - Uffici di supporto agli organi di direzione politica) e 110 (**art. 15, comma 3** - Incarichi di dirigenza a contratto) del D.lgs. n. 267/2000.

L'**art. 23, comma 4**, prevede poi che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo n. 267/2000 sono risolti automaticamente alla data di insediamento dei nuovi organi. Il **comma 5** del medesimo art. 23 invece prevede che, relativamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000, in essere alla data di decadenza dei preesistenti organi di cui

all'articolo 21, commi 1 e 2, si applica quanto disposto ai commi 3 e 4 del medesimo art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000.

In particolare il comma 3 del citato art. 110 del Dlgs n. 267/2000 collega la durata di tali contratti al mandato del sindaco, nel caso delle comunità montane dunque, per analogia, al mandato del presidente della comunità montana. Il comma 4, invece, prevede la risoluzione di diritto di tali contratti in caso di dissesto finanziario.

B.4.2 – Disposizioni finanziarie:

Relativamente alla norme di natura finanziaria, l'art. 22, **comma 5**, stabilisce che per le comunità montane della Campania si applica l'ordinamento contabile previsto nella parte II del D.lgs n. 267/2000.

Il **comma 1** del medesimo art. 22, invece prevede che in sede di rinnovo degli organi, nel caso di comunità montane accorpate, questi procedano a riapprovare i bilanci di previsione. In tal caso i bilanci non saranno altro che la somma dei bilanci delle comunità preesistenti.

Nel caso di comunità montane per le quali è necessario procedere alla nomina della commissione di cui all'art. 20, comma 3, i consigli generali inseriranno con successive variazioni le determinazioni finanziarie di tale commissione.

I **commi 2 e 3** dell'art. 22 prevedono le modalità di individuazione del tesoriere nel caso di comunità montane accorpate.

B.4.3 – Incentivi per le zone montane:

Le modifiche territoriali previste dal DDL non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali (art. 24, **comma 1**).

Il **comma 2** dell'art. 24, prevede un meccanismo di raccordo per l'applicazione del disposto dell'articolo 18 della legge regionale 4 novembre 1998, n. 17 (la legge attuativa della legge 31 gennaio 1994, n. 97 in materia di interventi speciali in montagna), la disposizione che regola le modalità di riparto del fondo per la montagna tra le comunità montane. In particolare è previsto che le comunità montane indicate nell'Allegato "A" al DDL sono integrate dei comuni interamente montani e parzialmente montani usciti dalle stesse per effetto delle modifiche territoriali conseguenti alla presente legge.

Il **comma 3** prevede che, in sede di approvazione del piano di riparto del fondo per la montagna (parte regionale e parte statale) la giunta regionale procede ad evidenziare la quota spettante alle comunità montane di cui all'Allegato "A" al DDL per effetto dell'inclusione dei comuni indicati nel medesimo allegato, e le comunità interessate destinano tale quota di risorse agli interventi speciali di cui alla legge regionale n. 17/1998 sui territori dei comuni interessati (**comma 4**).

B.4.4 – Forestazione e bonifica montana:

L'art. 25 **comma 1**, prevede che sono fatte salve tutte le strutture tecniche di cui all'articolo 3, comma 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11. Tali strutture, in caso di accorpamento di comunità montane preesistenti, possono essere ampliate di un numero di unità non superiore alla somma di quelle impiegate nelle precedenti strutture (**comma 2**).

Il **comma 3** prevede la possibilità di costituire strutture tecniche unificate mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000. Tali convenzioni possono intervenire tra comunità montane, enti parco e consorzi di bonifica operanti sullo stesso territorio. E' evidente che il personale conferito a tali strutture dalle comunità montane non potrà in ogni caso essere numericamente superiore a quello indicato nel comma 2.

Il **comma 4**, lascia inalterato tutto il regime delle autorizzazioni e, in genere delle funzioni amministrative previste dalle leggi regionali nn. 8/2007, 14/2006 e 11/1996, nonché tutti gli adempimenti connessi alle violazioni delle norme di cui all'articolo 25 della medesima legge 11/1996, per quanto attiene ai territori dei comuni precedentemente inclusi in una comunità montana ed esclusi per effetto delle modifiche territoriali previste dal DDL.

Il **comma 5**, infine, fa salvi tutti gli interventi previsti nel Piano Regionale di forestazione e bonifica montana fino a tutto il 31 dicembre 2008.

C – CALCOLO DEL RISPARMIO DI SPESA.

Relativamente al calcolo del risparmio di spesa che si ottiene con le disposizioni del DDL in primo luogo sono state stabilite alcune convenzioni:

Il risparmio risulta costituito dalle voci seguenti:

- a) il risparmio sui costi degli organi;
- b) il risparmio derivante dalle norme sul personale.
- c) I risparmi indotti dall'accorpamento

C.1 – I RISPARMI SUI COSTI DEGLI ORGANI.

Relativamente al costo degli organi si è in primo luogo, sulla base della composizione degli organi nel testo attuale, determinato il costo teorico del 2007.

Si sono fatte le seguenti due ipotesi:

- a) che tutti i presidenti ed i componenti delle attuali giunte esecutive ponessero l'indennità di funzione ai sensi dell'art. 82 del D.lgs n. 267/2000 a carico della comunità montana. Si tenga conto che se un presidente o un assessore è anche sindaco presso il proprio comune, in teoria potrebbe attivare l'opzione a carico del proprio comune. Si rammenta infatti che il medesimo art. 82 del D.lgs n. 267/2000 prevede il divieto di cumulo, in base al quale l'indennità di funzione può essere posta a carico solo di una delle amministrazioni e comunque non può essere duplicata.

La prassi dimostra che, avendo le comunità montane parametri demografici molto più elevati dei comuni, nella totalità dei casi l'indennità è sempre stata posta a carico della comunità montana.

- b) che il numero medio di sedute consiliari in un anno sia pari a 12.

Tale stima, apparentemente alta, sconta anche la possibilità che in seno ai consigli siano costituite commissioni consiliari, anche permanenti, eventualità che può incrementare il costo complessivo per gettoni anche in modo significativo.

In base a tali ipotesi si è calcolato che le attuali 27 comunità montane nel 2007 abbiano comportato un costo complessivo pari ad **€5.942.001,72** (si è utilizzata la tabella ministeriale allegata al decreto ministeriale n. 119/2000 così come rideterminata dall'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). Aggiungendo l'IRAP (**€ 505.070,15**) il costo complessivo ammonta ad **€6.447.071,87**

In seconda battuta si è calcolato il costo degli organi delle attuali 27 comunità montane rettificato in base alla previsione di cui al comma 25 dell'art. 2 della legge n. 244/2007, che riduce le indennità spettanti a presidenti e assessori delle comunità montane del 50%.

Relativamente alla modifica del parametro per i consiglieri (max ¼ invece di 1/3 dell'indennità mensile degli assessori) avendo ipotizzato massimo un gettone mensile per ogni consigliere tale vincolo non opera.

Il costo rideterminato in base alla finanziaria 2008 degli organi delle 27 comunità montane è pari ad **€ 3.115.888,38**; aggiungendo l'IRAP (**€ 264.850,51**) il costo complessivo ammonta ad **€3.380.738,89**. La differenza imputabile alla finanziaria ammonta ad **€3.066.332,98**.

La seguente tabella dimostra quanto appena descritto:

N.	Comunità Montana	Pop	Presidente				Assessori					Consiglieri			Spesa totale	
			Spesa		N.	Spesa			N.	Spesa		Spesa ex art.25 L. 244/2007				
			Indennità Mensile	Spesa annuale		Taglio 50%	Indennità Mensile	Spesa mensile		Spesa annuale	Taglio 50%		Gettone	Importo per seduta	Importo annuale (12 sedute)	
1	MONTEDONICO TRIBUCCO	40.867	3.114,24	37.370,88	18.685,44	7	1.401,41	9.809,87	117.718,44	58.859,22	28	19,99	559,72	6.716,64	161.805,96	84.261,30
2	PENISOLA SORRENTINA	96.192	3.718,49	44.621,88	22.310,94	10	2.231,09	22.310,90	267.730,80	133.865,40	53	19,99	1.059,47	12.713,64	325.066,32	168.889,98
3	MATESE	41.361	3.114,24	37.370,88	18.685,44	10	1.401,41	14.014,10	168.169,20	84.084,60	55	19,99	1.099,45	13.193,40	218.733,48	115.963,44
4	MONTE SANTA CROCE	33.196	3.114,24	37.370,88	18.685,44	6	1.401,41	8.408,46	100.901,52	50.450,76	32	19,99	639,68	7.676,16	145.948,56	76.812,36
5	MONTE MAGGIORE	40.418	3.114,24	37.370,88	18.685,44	8	1.401,41	11.211,28	134.535,36	67.267,68	52	19,99	1.039,48	12.473,76	184.380,00	98.426,88
6	ALTO TAMMARO	21.618	2.788,87	33.466,44	16.733,22	7	1.254,99	8.784,93	105.419,16	52.709,58	35	19,99	699,65	8.395,80	147.281,40	77.838,60
7	FORTORE	43.271	3.114,24	37.370,88	18.685,44	12	1.401,41	16.816,92	201.803,04	100.901,52	52	19,99	1.039,48	12.473,76	251.647,68	132.060,72
8	TABURNO	73.804	3.718,49	44.621,88	22.310,94	10	2.231,09	22.310,90	267.730,80	133.865,40	70	19,99	1.399,30	16.791,60	329.144,28	172.967,94
9	TITERNO	36.849	3.114,24	37.370,88	18.685,44	12	1.401,41	16.816,92	201.803,04	100.901,52	41	19,99	819,59	9.835,08	249.009,00	129.422,04
10	PARTENO	63.751	3.718,49	44.621,88	22.310,94	10	2.231,09	22.310,90	267.730,80	133.865,40	65	19,99	1.299,35	15.592,20	327.944,88	171.768,54
11	VALLO DI LAURO E BAIANESE	40.821	3.114,24	37.370,88	18.685,44	6	1.401,41	8.408,46	100.901,52	50.450,76	39	19,99	779,61	9.355,32	147.627,72	78.491,52
12	SERINSE SOLOFRANA	70.359	3.718,49	44.621,88	22.310,94	6	2.231,09	13.386,54	160.638,48	80.319,24	36	19,99	719,64	8.635,68	213.896,04	111.265,86
13	UFITA	63.760	3.718,49	44.621,88	22.310,94	8	2.231,09	17.848,72	214.184,64	107.092,32	65	19,99	1.299,35	15.592,20	274.398,72	144.995,46
14	ALTA IRPINA	41.403	3.114,24	37.370,88	18.685,44	8	1.401,41	11.211,28	134.535,36	67.267,68	49	19,99	979,51	11.754,12	183.660,36	97.707,24
15	TERMINO CERVALTO	55.077	3.718,49	44.621,88	22.310,94	6	2.231,09	13.386,54	160.638,48	80.319,24	63	19,99	1.259,37	15.112,44	220.372,80	117.742,62
16	VALLO DI DIANO	61.517	3.718,49	44.621,88	22.310,94	8	2.231,09	17.848,72	214.184,64	107.092,32	45	19,99	899,55	10.794,60	269.601,12	140.197,86
17	PENISOLA AMALFITANA	52.869	3.718,49	44.621,88	22.310,94	7	2.231,09	15.617,63	187.411,56	93.705,78	53	19,99	1.059,47	12.713,64	244.747,08	128.730,36
18	ALTO E MEDIO SELE	31.185	3.114,24	37.370,88	18.685,44	8	1.401,41	11.211,28	134.535,36	67.267,68	26	19,99	519,74	6.236,88	178.143,12	92.190,00
19	TANAGRO	21.833	2.788,87	33.466,44	16.733,22	6	1.254,99	7.529,94	90.359,28	45.179,64	26	19,99	519,74	6.236,88	130.062,60	68.149,74
20	ALBURNI	19.768	2.788,87	33.466,44	16.733,22	10	1.254,99	12.549,90	150.598,80	75.299,40	36	19,99	719,64	8.635,68	192.700,92	100.668,30
21	LAMBRO E MINGARDO	37.195	3.114,24	37.370,88	18.685,44	10	1.401,41	14.014,10	168.169,20	84.084,60	46	19,99	919,54	11.034,48	216.574,56	113.804,52
22	ALENTO MONTE STELLA	34.697	3.114,24	37.370,88	18.685,44	10	1.401,41	14.014,10	168.169,20	84.084,60	53	19,99	1.059,47	12.713,64	218.253,72	115.483,68
23	MONTI PICENTINI	57.540	3.718,49	44.621,88	22.310,94	10	2.231,09	22.310,90	267.730,80	133.865,40	37	19,99	739,63	8.875,56	321.228,24	165.051,90
24	IRNO	78.264	3.718,49	44.621,88	22.310,94	6	2.231,09	13.386,54	160.638,48	80.319,24	33	19,99	659,67	7.916,04	213.176,40	110.546,22
25	CALORE SALERNITANO	56.337	3.718,49	44.621,88	22.310,94	9	2.231,09	20.079,81	240.957,72	120.478,86	56	19,99	1.119,44	13.433,28	299.012,88	156.223,08
26	BUSSENTO	22.681	2.788,87	33.466,44	16.733,22	6	1.254,99	7.529,94	90.359,28	45.179,64	30	19,99	599,70	7.196,40	131.022,12	69.109,26
27	GELBISON E CERVATI	24.877	2.788,87	33.466,44	16.733,22	7	1.254,99	8.784,93	105.419,16	52.709,58	32	19,99	639,68	7.676,16	146.561,76	77.118,96
		1.261.510		1.069.252,56	534.626,28	223		381.914,51	4.582.974,12	2.291.487,06	1.208		24.147,92	289.775,04	5.942.001,72	3.115.888,38

Successivamente si è proceduto a calcolare il costo degli organi delle 19 comunità montane così come risultanti dal DDL applicando le norme sui compensi di cui all'art. 14, più precisamente la riduzione al 40% delle indennità previste dall'art. 82 del D.lgs n. 267/2000 così come rideterminate dall'art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007, e il divieto di attribuire qualsiasi gettone o compenso per le sedute del consiglio generale.

In tal modo si è determinato che il costo delle 21 comunità montane a regime ammonterebbe ad **€377.076,24** (vedi tabella successiva). Aggiungendo l'IRAP (**€ 32.076,24**) il costo complessivo ammonta ad **€409.443,72**.

In altre parole, con l'applicazione a regime delle norme del DDL di riordino delle comunità montane si produrrebbe un risparmio di spesa solo sugli organi delle comunità pari ad **€ 6.037.628,15** (**€6.447.071,87** meno **€409.443,72**) se confrontato con il costo teorico 2007 .

Il risparmio, se confrontato con il costo teorico rideterminato in base alla legge n. 244/2007, ammonterebbe invece ad **€2.971.295,17** (**€3.380.738,89** meno **€409.443,72**).

n	Nome Comunità montana	Pop	Presidente				Assessori				Spesa complessiva annuale	Totale Spesa Annua	
			Indennità Mensile D.M 119/2000	Indennità Mensile Legge 244/2007	Indennità Mensile DDL regione	Spesa Annua	Indennità Mensile D.M 119/2000	Indennità Mensile Legge 244/2007	Indennità Mensile DDL regione	Indennità Annuale per assessore			
1	COMUNITA' MONTANA MONTE SANTA CROCE	18.006	2.788,87	1.394,43	557,77	6.693,24	2	1.254,99	627,50	251,00	3.012,00	6.024,00	12.717,24
2	COMUNITA' MONTANA MATESE	41.361	3.114,24	1.557,12	622,85	7.474,20	4	1.401,41	700,70	280,28	3.363,36	13.453,44	20.927,64
3	COMUNITA' MONTANA MONTE MAGGIORE	12.549	2.788,87	1.394,43	557,77	6.693,24	2	1.254,99	627,50	251,00	3.012,00	6.024,00	12.717,24
4	COMUNITA' MONTANA ITTERNO E ALTO TAMMARO	44.835	3.114,24	1.557,12	622,85	7.474,20	4	1.401,41	700,70	280,28	3.363,36	13.453,44	20.927,64
5	COMUNITA' MONTANA TABURNO	45.103	3.114,24	1.557,12	622,85	7.474,20	2	1.401,41	700,70	280,28	3.363,36	6.726,72	14.200,92
6	COMUNITA' MONTANA FORTORE	47.684	3.114,24	1.557,12	622,85	7.474,20	4	1.401,41	700,70	280,28	3.363,36	13.453,44	20.927,64
7	COMUNITA' MONTANA VALLO DI LAURO - BAIANESE - TRIBUCCO	47.376	3.114,24	1.557,12	622,85	7.474,20	2	1.401,41	700,70	280,28	3.363,36	6.726,72	14.200,92
8	COMUNITA' MONTANA PARTENIO	47.054	3.114,24	1.557,12	622,85	7.474,20	2	1.401,41	700,70	280,28	3.363,36	6.726,72	14.200,92
9	COMUNITA' MONTANA UFFITA	26.209	2.788,87	1.394,43	557,77	6.693,24	2	1.254,99	627,50	251,00	3.012,00	6.024,00	12.717,24
10	COMUNITA' MONTANA ALTA IRPINIA	40.465	3.114,24	1.557,12	622,85	7.474,20	4	1.401,41	700,70	280,28	3.363,36	13.453,44	20.927,64
11	COMUNITA' MONTANA TERMINIO CERVIALTO	40.786	3.114,24	1.557,12	622,85	7.474,20	4	1.401,41	700,70	280,28	3.363,36	13.453,44	20.927,64
12	COMUNITA' MONTANA SERINESE SOLOFRANA	74.218	3.718,49	1.859,24	743,70	8.924,40	2	2.231,09	1.115,55	446,22	5.354,64	10.709,28	19.633,68
13	COMUNITA' MONTANA IRNO - MONTI PICENTINI	76.088	3.718,49	1.859,24	743,70	8.924,40	2	2.231,09	1.115,55	446,22	5.354,64	10.709,28	19.633,68
14	COMUNITA' MONTANA TANAGRO E ALTO E MEDIO SELE	52.985	3.718,49	1.859,24	743,70	8.924,40	4	2.231,09	1.115,55	446,22	5.354,64	21.418,56	30.342,96
15	COMUNITA' MONTANA ALBURNI	19.768	2.788,87	1.394,43	557,77	6.693,24	2	1.254,99	627,50	251,00	3.012,00	6.024,00	12.717,24
16	COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO	35.130	3.114,24	1.557,12	622,85	7.474,20	4	1.401,41	700,70	280,28	3.363,36	13.453,44	20.927,64
17	COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO	61.617	3.718,49	1.859,24	743,70	8.924,40	4	2.231,09	1.115,55	446,22	5.354,64	21.418,56	30.342,96
18	COMUNITA' MONTANA GELBISON E CERVATI	20.378	2.788,87	1.394,43	557,77	6.693,24	2	1.254,99	627,50	251,00	3.012,00	6.024,00	12.717,24
19	COMUNITA' MONTANA ALENTO MONTE STELLA	13.507	2.788,87	1.394,43	557,77	6.693,24	2	1.254,99	627,50	251,00	3.012,00	6.024,00	12.717,24
20	COMUNITA' MONTANA BUSSENTO E LAMBRO E MINGARDO	20.990	2.788,87	1.394,43	557,77	6.693,24	4	1.254,99	627,50	251,00	3.012,00	12.048,00	18.741,24
21	COMUNITA' MONTANA MONTI LATTARI	40.006	3.114,24	1.557,12	622,85	7.474,20	2	1.401,41	700,70	280,28	3.363,36	6.726,72	14.200,92
Totale Generale						826.115	157.292,28	60	220.075,20	377.367,48			

C.2 – I RISPARMI SUI COSTI DEL PERSONALE.

Questo è il risparmio indotto dalle norme di cui all'art. 15 commi 2 e 3 del DDL.

Una comunità montana in particolare (Zona dell'Irno) utilizza due unità di personale di categoria D assunte a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.lgs n. 267/2000.

Tali unità di personale, per il combinato disposto dell'art. 15, comma 3 del DDL e del comma 3 del medesimo art. 110 del D.lgs n. 267/2000, all'entrata in vigore della legge regionale interromperanno il loro rapporto di lavoro.

Il risparmio di spesa conseguente è stato calcolato in base al tabellare in base all'ultimo contratto spettante al personale della categoria D, livello retributivo D1.

- Tabellare	€ 22.098,60
- CPDEL a carico amministrazione	€ 1.889,43
- INADEL a carico amministrazione	€ 441,97
- IRAP	€ 1.878,38

Pertanto si è stimato che il risparmio per ogni unità ammonta complessivamente ad **€26.308,38**.

Il risparmio per le due unità indotto dall'art. 15 ammonta, pertanto, ad **€52.616,77**.

C.3 – I RISPARMI INDOTTI DAGLI ACCORPAMENTI.

Gli accorpamenti e le soppressioni delle comunità montane comportano sicuramente dei risparmi indotti.

Tali risparmi sono:

- Il venir meno di alcune figure di personale non di ruolo (i segretari che operano in convenzione o a scavalco);
- Alcuni costi di struttura in ordine alle utenze o alle manutenzioni. Tale voce di costo, tuttavia è di difficile calcolo in quanto dipende anche dal titolo giuridico che la comunità montana detiene sugli immobili nei quali svolge la propria attività. In altre parole se la sede od eventualmente gli uffici periferici sono di proprietà, non sembra possibile determinare alcun risparmio per tali voci.

Tra i costi accertabili a risparmio per le comunità montane accorpate si elencano i seguenti:

- la comunità montana del Tanagro, che, in base al DDL in base al DDL si accorperebbe con la comunità montana Alto e Medio Sele, ha un Segretario Generale a scavalco per il quale ha certificato una spesa annua compresa di IRAP di **€22.772,62**;
- la comunità montana Alto e Medio Sele, che, in base al DDL in base al DDL si accorperebbe con la comunità montana del Tanagro, ha un'unità di personale in convenzione per il quale ha certificato una spesa annua di **€12.395,00**.

Pertanto, in sintesi, il risparmio di spesa indotto dalle modifiche territoriali ammonta complessivamente ad **€93.122,27**.

C.4 – RIEPILOGO GENERALE.

Pertanto, in sintesi, il risparmio di spesa che comporta l'applicazione delle norme del DDL è il seguente:

a) Risparmi sugli organi	€ 2.971.295,17
b) Risparmi sui costi del personale	€ 52.616,77
c) Risparmi per accorpamenti e soppressioni	€ 35.167,62
TOTALE	€ 3.059.079,56

E' evidente che l'importo del risparmio rispetta l'obiettivo di spesa attribuito alla Regione Campania dalla finanziaria 2008, il quale, come visto al punto **A.1** della presente relazione, ammonta ad **€2.969.605,96**.

Se all'importo del risparmio derivante dall'applicazione delle norme del DDL sommiamo il risparmio che opera in automatico per effetto dell'applicazione dell'art. 2, comma 25 della legge n. 244/2007, pari ad **€3.066.332,98** (vedi punto C.1 della presente relazione), rispetto alla spesa 2007 le comunità dovrebbero conseguire un risparmio complessivo pari ad **€6.125.412,54**, superiore al taglio complessivo del contributo ordinario spettante alle comunità montane che lo Stato opera

a regime 2009 in Regione Campania, pari, come dimostrato al punto A.1 della presente relazione, ad **€5.598.871,77**.

RELAZIONE TECNICA AL DISEGNO DI LEGGE (ARTICOLO 25 DELLA L. R. N. 7/2002)

Il presente Disegno di Legge non disciplina entrate con disposizioni suscettibili di influire sull'entità del loro gettito, né disciplina le spese con disposizioni del tipo di quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 7/2002.

Pertanto, non avendo alcun riflesso di natura contabile e non comportando alcun incremento di spesa a carico del Bilancio Regionale, il presente Disegno di Legge non necessita della relazione tecnica di quantificazione di cui alla citata legge regionale n. 7/2002.

Anzi, come già segnalato, tale Disegno di Legge induce una complessiva riduzione dei costi delle comunità montane (vedi Relazione Illustrativa punto C.).

Allegato A

LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Articolo 1

omissis

Articolo 2.

Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

1 – 15 – *omissis*

16. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267/2000, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.

18. Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei seguenti principi fondamentali:

- a*) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio *pro capite*, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attività produttive extra-agricole;
- b*) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;
- c*) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni.

19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

20. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:

- a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al disopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;
- c) sono altresì soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;
- d) nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non può indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.
- 21.** L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 è accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
- 22.** Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
- 23.** *omissis*
- 24.** *omissis*
- 25.** All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali»;
- b) i commi 4 e 6 sono abrogati;
- c) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana»;
- d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente

ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità» e il terzo periodo è soppresso.

26. *omissis*

27. *omissis*

28. *omissis*

29. *omissis*

30. *omissis*

31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.